



Vertenza

Banca Bellinzaghi  
Avv. Francesco e Anilcare Strani

Fera	32,948
Giacca Fera	21,073

**RICEVUTA del pacco**

distinto dal N.° retro indicato

DA RIEMPIRSI DAL MITTENTE

Valore dichiarato  
L. it. *nulla*

franchi  
gr

Al Sig. *Pasquale  
Buccarelli  
Vibo Valentia*

Assegno

L. it. *nulla*

L'impiegato postale

**Avvertenze**

1. La tassa pagata è rappresentata dal valore del bollettino e dei francobolli speciali applicati sul recto del bollettino.
2. Nel pacco deve essere inserito il facsimile degli indirizzi del mittente e del destinatario.
3. Trascorso un anno dalla data dell'impostazione non è più ammesso alcun reclamo.

**RICEVUTA del pacco**

distinto dal N.° retro indicato

DA RIEMPIRSI DAL MITTENTE

Valore dichiarato  
L. it. *nulla*

franchi  
gr

Al Sig. *Pasquale  
Buccarelli  
Vibo Valentia*

Assegno

L. it. *nulla*

L'impiegato postale

**Avvertenze**

1. La tassa pagata è rappresentata dal valore del bollettino e dei francobolli speciali applicati sul recto del bollettino.
2. Nel pacco deve essere inserito il facsimile degli indirizzi del mittente e del destinatario.
3. Trascorso un anno dalla data dell'impostazione non è più ammesso alcun reclamo.

PESO (Poids)  
grammi *3000*  
grammes

Mod. 233

496

Valore del bollettino Lire Cinque



PESO (Poids)  
grammi *3000*  
grammes

Mod. 233

498

Valore del bollettino Lire Cinque



*Avv. Dino Mattoli*

MILANO  
VIA C. CATTANEO, 1 - TEL. 80-639

Milano, 29 Aprile 1929, VII

per S.E. l'On. Avv. IVANOE BONOMI

Corso Umberto n. 184

R O M A

-----

Eccellenza ,

**BANCA BELINZAGHI - CELLULOSA**

Se non erro i fascicoli di questa causa debbono trovarsi tutti presso di Lei. In questo caso, abbia la cortesia di farli spedire per pacco postale raccomandato o assicurato al

**COMM. PASQUALE BUCCARELLI - VIBO VALENTIA**

I fascicoli stessi dovranno infatti essere allegati al giudizio di graduazione in corso dinanzi a quel Tribunale.

Le sarò vivamente grato di cortese assicurazione al riguardo: e Le porgo frattanto i saluti migliori.

*In ds*  
*Miss*  
—

*Spedite il  
2 maggio 1929*

*Avv. Dino Mattoli*

MILANO  
VIA C. CATTANEO, 1 - TEL. 60-639

Milano, 8 Marzo 1929, VII.

*Rec*

per S.E. l'On.le IVANOE BONOMI

Corso Umberto I° N. 184

R O M A

.....

Eccellenza,

Ho ricevuta la Sua cortese lettera del 6 corrente con i documenti allegati: e La ringrazio vivamente .

Temuto conto delle Sue spese, la Banca Belinzaghi mi ha incaricato di trasmetterLe a saldo delle Sue competenze per questa pratica la somma di L.2500 = ciò che io mi affretto a fare con i due assegni allegati sul Banco di Sicilia, girati al di Lei ordine.

Confido di avere presto il piacere di rivederLa a Roma: e Le porgo frattanto i miei migliori saluti.

ALLEGATI: due assegni

*aff =*  
*h. m. m.*

*Avv. Dino Mattoli*

MILANO

VIA C. CATTANEO, 1 - TEL. 80-639

Milano, 5 Marzo 1929, VII.

per S.E. L'On.le IVANOE BONOMI

R O M A

.....

C. Umberto Primo n. 184.

Eccellenza,

Ho ricevuto stamane il Suo espresso di ieri.

Così il Comm. Sacchi che i Direttori della Banca Belinzaghi si sono vivamente compiaciuti del risultato che Ella ha raggiunto, e mi hanno incaricato di esprimerLe la loro soddisfazione.

Mi consenta di aggiungere i miei sinceri rallegramenti a quelli del Comm. Sacchi e della Banca. Non deve essere stato davvero facile impresa rimuovere l'irragionevolissimo e coccutissimo avv. Strani figlio dalle sue smodate pretese.

Io debbo poi esserLe grato anche personalmente della ottima definizione che Ella ha raggiunto, perchè essa dimostra che il mio comportamento in questa pratica fu un comportamento di equità e di onestà, contro ogni diversa temeraria affermazione del giovane avvocato Strani.

Ad esecuzione degli accordi ottenuti, ed in conformità di quanto Le ho telegrafato stamane - Le accludo alla presente vaglia della Banca d'Italia girato a

./.

Avv. Dino Mattoli

Foglio N.º 2.

di Lei favore per la somma di L.66'000.

La prego poi, per espresso incarico  
del Comm. Sacchi, di farmi conoscere quanto Le è dovuto  
dalla Banca per le Sue apprezzatissime prestazioni.

Voglia salutare l'amico Corsetti ,  
e credermi con sincera devozione.

allegat. vagli Banca Mattoli  
n.º 0,629,456 per L. 66.000

*devo*  
  
\_\_\_\_\_

LIBERTÀ

*Avv. Dino...*

MILANO

VIA C. CATTANEO, 1 - TEL. 80-639



MILANO CENTO  
5-5-55

per S.E. l'On.le IVANO BONOMI

Corso Umberto Primo n. 184



R O M A

.....

*Raccomandato  
espresso*

**R** MILANO  
(Raccom. Centro)  
**3319**

Numero  
arrivo

26

977  
MELLA



Roma  
(Centro-Raccom.)



Assegno L. 2 N. 1975

Mittente Franco

Destinatario Amministratore

Destinazione Roma

Tassa L. 100 Espresso L. 100 Firma [Signature]

E' vietato includere valori nelle raccomandate.  
L'Amministrazione non ne risponde.

Avv. Dino Mattoli

MILANO

VIA C. CATTANEO, 1 - TEL. 80-839

Milano, I Marzo 1929, VII.

ESPRESSO

per S.E. l'On. avv. IVANOE BONOMI

Corso Umberto Primo n. 184

R O M A

.....

Eccellenza,

Ho tardato un paio di giorni a rispondere alla Sua lettera del 25 febbraio, avendo voluto naturalmente sottoporre al comm. Sacchi la proposta Strani.

Proposta non giustificata, perchè se è vero che nella causa di opposizione innanzi alla Corte di Catanzaro la Banca chiese la riduzione di una metà ( e in dannata ipotesi di un terzo ) degli onorari liquidati in quella sede in circa L.60'000, è egualmente vero che nella causa di opposizione innanzi alla Corte di Messina la Banca contestò in pieno che l'avv. Strani avesse diritto ad un qualsiasi compenso d'avvocato, e nella causa di opposizione innanzi al Tribunale di Vibo Valentia la Banca - oltre a riproporre i motivi di riduzione che Le sono noti - rimprovera all'avvocato Strani di avere contravvenuto a sue precise disposizioni e di avere senza necessità assegnate a sentenza due cause per le quali soltanto furono liquidate 20'000 lire di onorari!!!

Il conteggio di Strani junior, e le promesse che dovrebbero giustificarlo, non possono quindi essere accettati.

Ma poichè un passo si è fatto anche della

./.

controparte, e poichè la Banca desidera vivamente - come ha sempre desiderato - di chiudere questa incresciosa contestazione, il Comm. Sacchi La autorizza ad elevare la offerta della Banca sino alla ultima e non superata cifra di L. 70'000 (settantamila), confidando nella Sua autorità perchè tale offerta sia senz'altro accettata.

Naturalmente, contro il ricevimento di questa somma ( che sarà messa a di Lei disposizione a Roma su Sua semplice richiesta), gli avvocati Strani dovranno dichiarare di non avere più nulla a pretendere dalla Banca Belinzaghi per nessun titolo o ragione, e dovranno restituire tutti gli atti e documenti del giudizio che si trovano in loro mani.

Strani junior probabilmente opporrà che vi sono altri più recenti stadi di giudizio per cui non è ancora intervenuta liquidazione dei compensi d'avvocato. Ma deve trattarsi di cifra modesta, e che merita bene di essere almeno compensata con le ingenti spese a cui la Banca si è vista obbligata per le tre cause di opposizione e per il giudizio di cassazione.

Tirando le somme, poichè gli anticipi versati corrispondono grosso modo alle spese e ai compensi di procuratore, gli avvocati Strani verranno a ricevere per le loro prestazioni di avvocato ben lire settantamila: somma che rappresenta una piccola fortuna, e che la Banca non è assolutamente disposta ad aumentare di un centesimo, certa com'è che nessun magistrato coscienzioso potrà giudicarla inadeguata.

Nella speranza di essere giusti così alla

Avv. Dino Mattoli

Foglio N.º 3

fine di questa vertenza , e in attesa di Sue cortesi comuni\_  
cazioni al riguardo, Le porgo anche per parte del Comm. Sac\_  
chi - i migliori e più cordiali saluti.

affr

Mattoli

LIBERTAS

Roma

Marzo 1929

Il sottoscritto avv. Francesco Strani dichiara di ricevere dalla Banca Belinzaghi di Milano, a mezzo di S.E. l'Avv. Ivano Bonomi, la somma di L. 66.000 (sessantaseimila); con la quale somma, che deve considerarsi aggiunta all'accento di L. 34.000 già riscosso, il sottoscritto, anche a nome del padre avv. Amilcare Strani, dichiara pienamente saldati i compensi di avvocato, i diritti e compensi dei procuratori ~~tutti~~, le spese ecc. e dichiara così di non aver più nulla a pretendere dalla detta Banca Belinzaghi per alcun titolo o ragione.

*anche se compensi, diritti e  
spese non siano ancora liquidate*

*anche per l'opera*

*di procuratori ~~Strani~~ prestata  
da ~~Strani~~ e diversi*

*le varie autorità giudiziarie  
presso adite;*

Roma

Marzo 1929

Il sottoscritto avv. Francesco Strani dichiara di ricevere dalla Banca Belinzaghi di Milano, a mezzo di S.E. l'Avv. Ivano Bonomi, la somma di L. 66.000 (sessantaseimila); con la quale somma, che deve considerarsi aggiunta all'accento di L. 34.000 già riscosso, il sottoscritto, anche a nome del padre avv. Amilcare Strani, dichiara pienamente saldati i compensi di avvocato, i diritti e compensi dei procuratori tutti, le spese ecc. e dichiara così di non aver più nulla a pretendere dalla detta Banca Belinzaghi per alcun titolo e ragione.

155: 62.500



637424  
N. 1000  
P. 1000  
VIA Nazionale, 82  
DIREZIONE



121.500 113

332 = 32

135. 2/5 = 84.50 81

*Avv. Dino Mattioli*

MILANO

VIA C. CATTANEO, 1 - TEL. 80-639

ESPRESSO



PER S. E. L'ON. AVV. IVANO BONOMI

R O M A

.....

Corso Umberto Primo 184

Strani - Banca Bellinuzzi =

= Le ordinanze di legge rese dai Presidenti delle Corti di Catanzaro e Merina e del Tribunale di Vibo Valentia portano:

a) quelle di Catanzaro in totale di  $\text{L. } 72.108,40$   
b) " " Merina " " " "  $16.529,50$

(N.B.) da queste sono differenziate le somme già pagate all' avv. Puggeri)

c) quelle di Vibo Valentia in totale di  $\text{L. } 78.834,85$   
in una Lire  $167.472,75$

= In esse vi sono - per diritti di procuratore, spese vive, e viaggi:

a) Catanzaro  $\text{L. } 15.108,40$   
b) Merina "  $4.529,50$   
c) Vibo Valentia "  $12.367,85$

Totale  $\text{L. } 32.005,75$

I compensi di avvocato sono:

Catanzaro = 1<sup>a</sup> causa -  $\text{L. } 4000.=$   
 $\frac{1}{3}$  ann. "  $1300.=$   
2<sup>a</sup> causa - "  $5000.=$   
3<sup>a</sup> causa - "  $700.=$   
4<sup>a</sup> causa, "  $30000.=$   
5<sup>a</sup> causa "  $1000.=$

a riportare  $\text{L. } 42000.=$

$\frac{1}{2}$

1/2 Rip. £ 42000. =

6<sup>a</sup> causa - £ 1000. =

7<sup>a</sup> causa - " 3000. =

1/3 " 1000. =

8<sup>a</sup> causa - 1<sup>o</sup> grado " 2500. =

2<sup>o</sup> grado " 5000. =

1/3 " 2500. =

Vibo Valentia - 1<sup>a</sup> causa - " 4000. =

2 1/3 - " 1300. =

2<sup>a</sup> causa - " 500. =

3<sup>a</sup> causa - " 25000. =

1/3 " 8000. =

4<sup>a</sup> causa - " 2000. =

1/3 " 667. =

5<sup>a</sup> causa - " 25000. =

Messina - Cassione - " 2000. =

Vinno " 10000. =

Compensi Totale £ 135467.00 =

Di tali compensi in table - un terzo potrebbe (come la  
stessa Banca lo ha in compenso (1)) andare a beneficio  
del coll. Napoli, e il resto agli altri -

Quindi si avrebbe 2/3 comp. £ 89.500 (tando)

spese " 32.000. =

" 121.500 -

acconti " 34.000. -

87.500

(1) compenso di opposizione a tassa  
a Catanzaro scambiata il 19 giugno 1928 e precisamente nella conclusione  
subordinata di merito lettera b) -

Roma 7 Gennaio 1928

Caro Mattoli,

Sono stato a conferire con Fera, il quale ha ricevuto una lettera d'incarico pieno e senza riserve dell'avv. Amilcare Strani; e una lettera che determina alcuni punti dell'avv. Buonvino per conto di Francesco Strani.

Le copio qui la lettera del Buonvino:

"Ecco i termini delle richieste dell'avv. Strani  
"quali risultano da una lettera del 24 dicembre.

1° Pagamento integrale delle competenze di  
"procuratore di tutti i giudizi di Vibo Valentia  
"e Catanzaro.

2° Pagamento integrale di tutti gli esposti e  
"spese vive.

3° Compenso globale per Catanzaro, Vibo e Mes-  
"sina da fissarsi di accordo dagli On. Fera, Bono-  
"mi e avv. Buonvino.

"Lo Strani domandava per Messina L. 6.429,50  
"L.2000 collaborazione al ricorso per Cassazione  
"L.12000 compenso pel giudizio di rinvio: in to

"tale L. 20.529.

"Lo Strani mi aggiungeva : Tale cifra tu, do  
"vendo trattare, aggiungerai a quelle dei due ese\_  
"cutori controversi a Vibo e Catanzaro, di cui i  
"fascicoli relativi sono attualmente in Cassazio\_  
"ne? Questi sono gli elementi che possiedo: non  
"altro. F.to Buonavino"

Resto in attesa di istruzioni e di chiari\_  
menti precisi circa i punti uno e due, che io  
non conosco affatto.

Cordiali saluti

STRANI - BANCA DEI INZACCHI

Le pretese degli avv. Strani risultano dalle seguenti cifre:

Le ordinanze di tassa rese dai Presidenti delle Corti di Catanzaro e Messina e del Tribunale di Vibo Valentia portano:

a) quella di Catanzaro un totale di	L.	72.108,40
b) " di Messina	"	16.529,50
(N.B.) da questa sono diffalcate le somme già pagate all'avv. Ruggeri)		
c) quelle di Vibo Valentia un totale di	"	78.834,85
		<hr/>
In una lire		167.472,75

La cifra di L. 167.472 risulta dalla somma dei diritti di procuratore (32.000) aggiunti ai compensi di avvocato (135.000)

I compensi di procuratore sono così specificati comprese le spese vive e i viaggi:

a) Catanzaro	L.	15.108,40
b) Messina	"	4.529,50
c) Vibo Valentia	"	12.367,85
		<hr/>
		32.005,75

I compensi di avvocato sono:

Catanzaro = 1 <sup>a</sup> causa	L.	4.000.=
1/3 amm.	"	1.300
2 <sup>a</sup> causa	"	5.000.=
3 <sup>a</sup> causa	"	700,00
		<hr/>
A riportare Lire		11.000,00

		Riposte L.	11.000,00
Catan zero	4 <sup>^</sup> causa	"	30.000,00
	5 <sup>^</sup> causa	"	1.000,00
	6 <sup>^</sup> causa	"	1.000,00
	7 <sup>^</sup> causa	"	3.000,00
	1/3	"	1.000,00
	8 <sup>^</sup> causa 1 <sup>o</sup> grado	"	2.500,00
	2 <sup>o</sup> grado	"	5.000,00
	1/3	"	2.500,00
Vibo Valentia	1 <sup>^</sup> causa	"	4.000,00
	1/3	"	1.300,00
	2 <sup>^</sup> causa	"	500,00
	3 <sup>^</sup> causa	"	25.000,00
	1/3	"	8.000,00
	4 <sup>^</sup> causa	"	2.000,00
	1/3	"	667,00
	5 <sup>^</sup> causa	"	25.000,00
Messina	Cassazioni	"	2.000,00
	Rinvio	"	10.000,00
Compensi totale Lire			135.467,00

Stabilito di mantenere invariata le 32.000 lire per diritti di procuratore, e di portare una riduzione soltanto sui compensi di avvocato si potrebbe fare questa proposta:

Dai compensi di avvocato un terzo potrebbe, come la stessa Banca scrisse in una comparata di opposizione e tassa scambiata a Catanzaro il 13 giugno 1928, e precisamente nella conclusione subordinata (il merito lettera b), andare a beneficio del collega Mattoli, ed il resto agli Strani.

Quindi si avrebbe:

Due terzi di 135.000 lire

L. 89.500

Diritti di procuratore

" 32.000

Totale lire

121.500

Ricevuto in acconto

34.000

Residuo avere Lire

87.500

Lera -

22 9/18

Jacomo Ferri -

24 0/3

---



*Strani, Milano*  
*Belinzaghi*  
 $\frac{2234}{28}$

A S.E. IL PRIMO PRESIDENTE DELLA  
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Il sottoscritto, nell'interesse della Banca Belin-  
zaghi, chiede all'E.V. che voglia disporre la fissazio-  
ne di urgenza della discussione del ricorso proposto  
dal Sigg. avv. AMILCARE E FRANCESCO SAVERIO STRANI

contro

BANCA BELINZAGHI

L'urgenza è determinata dal fatto che i fascicoli pro-  
dotti in causa sono relativi ad un giudizio di espro-  
priazione vertente presso il Tribunale di Monteleone  
di Calabria fra la stessa Banca Belinzaghi e la Fabbrica  
Italiana di Cellulosa e Carta, il cui prosieguo è impedito app  
appunto dalla mancanza dei fascicoli.

Con osservanza

*Ivan Belinzaghi*

Roma 24 Ottobre 1928



2.ª quindicina  
novembre

A. S. E. il P. Presidente  
della Corte di Cassazione del Regno

111

I sottoscritti avvocati si onorano domanda-  
re a V. E. che disponga la fissazione e  
la discussione del ricorso No 2234 del  
Reg. Gen. 1928 proposto  
dai sigg. avv. Amintore e Francesco Savaris  
Strani e Giuseppe Barbieri - rappresentati  
e difesi dai sottoscritti

©.

La Banca Belinzaghi di Milano -  
V. E. ha già a suo tempo abbreviato i  
termini a norma dell' art 532 C. P. C.  
sul motivo che gli undici volumi di atti  
e documenti prodotti dai ricorrenti occor-  
rono al più presto per essere esibiti al  
R. Tribunale Civile di Vibo Valentia nella  
causa di graduazione a carico della Fabbric-  
ca di Cellulosa e carta; e per lo stesso  
motivo i sottoscritti domandano ora  
la sollecita fissazione del ricorso, possibil-  
mente nella seconda quindicina del p. v.  
novembre.

Confidano che V. E. vorrà benevolmente

Te accoglie questa rispettoza istanza  
ed ottiguiamo -

Roma 4 ottobre 1928. VI.

Angiuseppe Trojferis  
avvide per il Collegio S. Bernardino

Mandato  
contro i corso

foedetto d. v. francesco p. p. p.

fascicolo del libro 5,  
latassano



~~III~~  
~~H~~  
12

ECC. MA CORTE DI CASSAZIONE

NOTE ILLUSTRATIVE

del controricorso

della BANCA BELINZAGHI di Milano difesa da S.E.l'On.

avv. Ivano Bonomi

nel giudizio proposto

agli avvocati MILCARE e FRANCESCO SAVERIO STRANI

e avv. GIUSEPPE BARBIERI

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

V.º con N. *1212* copia in bollo  
semplici.

ROMA 1 DIC. 1928 ANNO VI

Il Cancelliere

I ricorrenti hanno voluto narrare per disteso al  
la Ecc.ma Corte di Cassazione le complicate vicende  
di una vertenza giudiziaria fra la Banca Belinzaghi e  
la Fabbrica Italiana di Cellulosa, forse per creare una  
certa parvenza di legittimità alla loro richiesta com-  
plessiva di L.189.105 per spese e onorari.

Ma la narrazione è inutile, perché la presente  
causa è un'altra e diversa.

Si tratta qui della liquidazione di una parte di  
queste spese e onorari pretesi dai ricorrenti avvocati  
Milcare e Francesco Saverio Strani e Barbieri.

Il Primo Presidente della Corte di Catanzaro emette  
va ordinanza per il pagamento ai predetti avvocati di  
una determinata somma a titolo di spese e onorari.

La Banca Belinzaghi faceva opposizione alla ordi-  
nanza proponendosi di dedurre le ragioni per le quali  
la nota delle spese e compensi non era giustificata.

22

20

La Corte d'Appello di Catanzaro giudicava con la sentenza, ora impugnata, che non era possibile adottare alcun provvedimento sulle eccezioni della Banca Belinzaghi "se prima non si fosse accertato con tutta chiarezza la natura e l'estensione dei rapporti intervenuti fra la Banca Belinzaghi e gli avvocati Strani e Barbieri."

Che questo giudizio, nel quale si riassume la sentenza impugnata, possa essere sindacabile davanti a codesta Corte, è tale assunto temerario che non può reggere un solo momento. Tanto varrebbe dire che la Corte di diritto può essa accertare la natura e la portata dei fatti che il giudice del fatto ha ritenuto non ancora accertati.

Senonchè la Corte d'Appello di Catanzaro, al fine di accertare la natura e l'estensione dei rapporti fra la Banca Belinzaghi e gli avvocati oggi ricorrenti, deferisce interrogatorio su sette capitoli di prova e ammette la prova per testi su tre di questi stessi capitoli. Ed ecco i ricorrenti insorgere contro questi capitoli di prova assumendo che le prove non sono state precedute da un esame della loro rilevanza e che taluni motivi adottati dalla Corte per ammetterle sono contraddittori e perciò equivalgono a difetto di motivazione.



Sarà quindi opportuno, per dimostrare l'infondatezza di questi pretesi motivi di ricorso, esaminare partitamente i sette capitoli di prova.

#### CAPO 1°

Il primo capitolo dice: "Vero che le ordinanze di tassazione richiamate nella nota 5 maggio 1928 degli avvocati Strani e Barbieri non sono mai state notificate alle controparti, nonostante le diverse e insistenti istruzioni della Banca Belinzaghi talchè esse sono tuttora possibili d'impugnativa."

I ricorrenti accusano la Corte di merito di essersi contraddetta. Se la Corte (essi scrivono) ha respinto l'istanza pregiudiziale avversaria giacchè "giudicava e essere indifferente la notifica delle ordinanze", perchè ora ammette l'istruttoria diretta ad accertare una circostanza definita indifferente?

Evidentemente i ricorrenti, irritati per dover sottostare a prove per essi assai pericolose, non hanno saputo leggere la sentenza.

La sentenza, infatti, dichiara indifferente la notifica ai fini della pregiudiziale opposta dalla Banca Belinzaghi, ch'essa ha perciò respinta; ma reputa però che il fatto della notifica sia importante ai fini della determinazione del compenso, giacchè, se la ordinanza di tassazione non fosse stata per negligenza dei ri-

correnti notificate e potesse ancora impugnarsi e quindi di correr pericolo di venir riformata, questo costituirebbe un elemento importante nella controversia fra la Banca e gli avvocati ricorrenti.

Dunque nessuna contraddizione, ma un ragionamento perfettamente logico e una conclusione dettata dal più elementare buon senso.

#### CAPITOLI 2° 3° 4°

Questi tre capitoli mirano a stabilire:

- a) che la procedura di espropriazione promossa dalla Banca Belinzaghi contro la Fabbrica Italiana di Cellulosa fu affidata agli avvocati Zanetti e Mattoli e da essi costantemente diretta;
- b) che l'avv. Strani fu associato nella difesa dagli avvocati Zanetti e Mattoli;
- c) che i predetti avvocati dettero sempre agli avvocati Strani le opportune istruzioni, collaborando nella redazione delle comparse e delle memorie, compiendo viaggi in Calabria ecc.

I ricorrenti insorgono ~~per~~ contro questi capitoli di prova e, attraverso a molte parole, vorrebbero, entrando a piene vele nel merito, far credere che gli avvocati Zanetti e Mattoli erano dei consulenti interni della Banca; che gli avvocati Zanetti e Mattoli avevano affidato interamente le cause ai ricorrenti;

e che quindi non si avvera il caso previsto dalla legge professionale di un concorso di più avvocati, giacchè essi soli furono sempre e soltanto i patroni della Banca.

Qui evidentemente i ricorrenti dimenticano di essere davanti l'Ec.c.ma Corte di Cassazione, la quale non è chiamata a decidere il merito della causa, ma soltanto a giudicare se le prove ammesse dalla Corte di merito sono giustificate e non violano norme di legge.

Non vi è dubbio che l'affermazione dei ricorrenti circa il fatto fondamentale di essere stati sempre i soli patroni della causa è pienamente e luminosamente smentita dagli atti di causa prodotti in questa sede.

Nel Vol. 1° Foglio 1° si vede chiaramente che il mandato della Banca Belinzaghi è al solo nome dell'avv. Gian Luca Zanetti, e che i nomi degli avvocati Amilcare Strani e Giuseppe Barbieri sono aggiunti a penna in due righe lasciate in bianco.

Nel Vol. 1° foglio 82-87 la comparsa in causa di autorizzazione a vendita innanzi al Tribunale di Monteleone è firmata dall'avv. Gian Luca Zanetti e dall'Avv. Amilcare Strani procuratore.

Nel vol. 2° foglio 6 e segg. si trova sempre per

prima la firma dell'avv. Zanetti in una comparsa con-  
clusionale innanzi al Tribunale di Monteleone

Nel vol. 5 foglio 8 e segg. la comparsa conclusio-  
nale nella causa per sospensione d'incanti promossa  
dal Comm. Ponti davanti la Corte di Catanzaro è firma-  
ta avanti tutti dall'avv. Gian Luca Zanetti.

Nel vol. 4° bis ai fogli 43 e segg. la lunga comparsa  
conclusionale innanzi alla Corte di Catanzaro, è este-  
sa dall'avv. Mattoli ed è pure firmata da S.E. De Nota-  
ristefani, Barbieri e Saverio Strani; ed al foglio 56  
si dice: "l'eminente collega redattore della precedente  
comparsa."

Di fronte a queste risultanze che doveva fare la  
Corte di merito? Evidentemente non poteva accettare  
senz'altro le affermazioni contrarie degli avvocati  
Strani e Barbieri e negar valore alle risultanze do-  
cumentali di cui abbiamo dato un rapido e brevissimo  
saggio, ma doveva ammettere la prova. Se non lo avesse  
fatto avrebbe fatto cosa sommamente parziale e ingiusta.

Ma - obiettano i ricorrenti con un'argomentazione  
che non ha alcun valore in questa sede - la Corte di  
merito non ha apprezzato convenientemente il fatto di  
una lettera elogiativa del Mattoli a "papà Strani" e  
il fatto di un telegramma che (niente di meno!) chia-  
mava l'avv. Strani a Milano: questi due fatti, ritenuti

decisivi e formidabili, dovevano escludere la necessità della prova.

L'Ecc.ma Corte non ha che a leggere la motivazione con la quale la sentenza impugnata ritiene i due fatti non decisivi: è una motivazione chiara semplice e di buon senso, che non ha bisogno di essere difesa.

#### CAPO 5°

La Corte ha deferito interrogatorio sul punto: esser vero che tra l'avv. Mattoli e l'avv. Francesco Severio Strani, anche a nome del padre suo, si sarebbe convenuta la ripartizione degli onorari tra i legali interessati della pratica.

E' di tutta evidenza l'importanza di questo capitolo ai fini della causa; giacchè se si prova che l'accordo è intervenuto cade la pretesa dei ricorrenti d'essere stati sempre e soli i patroni della Banca Benzaghi, che è in sostanza il punto fondamentale della causa.

I ricorrenti adducono il difetto di motivazione, la violazione dei principi in tema di contratti e onorari. Ma il tentativo non può aver fortuna. Non vi era bisogno di una speciale motivazione, giacchè, come abbiamo detto, il fatto da provare corroborava e rafforzava la prova ammessa coi capi 2, 3, 4; ma la sentenza ad abbondanza osserva che «se la liquidazione e ripar-

tizione dei compensi fosse stata deferita ad affare  
compiuto all'avv\*--attoli evidentemente siffatta circo  
stanza dovrebbe esercitare influenza non lieve nella  
definizione della causa."

Quanto alla pretesa violazione dei principi in te  
ma di contratti e onorari, chiediamo quale mai legge  
vieti a più avvocati che hanno insieme assistito un  
loro comune cliente in una vertenza giudiziaria di con  
venire di ripartirsi tra loro il compenso; e se questo  
patto assolutamente legittimo possa giustificare la  
indignazione dei ricorrenti.

#### CAPITOLI 6 e 7

Con gli ultimi capi 6 e 7 si ammette la prova su  
questi due fatti:

- a) avere la Banca Belinzeghi dato in acconto ai ricor  
renti almeno 34 mila lire;
- b) Avere offerto inutilmente ai ricorrenti un ulte  
riore compenso di lire 50 mila.

I ricorrenti oppongono argomentazioni che sono  
pleonasmii superflui. Asseriscono (e noi non vogliamo  
certo contraddirli) che il pagamento di acconti non  
influisce sulla liquidazione, e che l'offerta di una  
somma a transazione non muta i criteri della liquida  
zione. Ma queste asserzioni lapalissiane non sposta  
no la questione, che è questa : la Corte di merito è



\* nel suo diritto di voler accertare, prima di sentenziare sulla liquidazione, tutti gli elementi della controversia?

Se sì (e noi non ne dubitiamo un momento) la Corte di merito ha ben fatto a voler accertare se la Banca Belinzaghi sia veramente ingrata, esosa, usuraia con i suoi patroni, o se questi non siano per avventura troppo esigenti nel rifiutare le sue offerte.

La Corte, per illuminare la sua coscienza ha diritto di conoscere tutti i fatti anche quelli, diremo così, di contorno e relativi all'atmosfera morale della causa, e può, con un giudizio che non è sindacabile in questa sede, motivare la sua legittima pretesa con questa chiara motivazione che si legge nella impugnata sentenza: "i fatti enunciati nei trascritti capitoli sono tutti pertinenti alla causa e rilevanti."

. . .

Chiediamo vana alla Corte di aver troppo discusso un ricorso che ha voluto scoprire nell'impugnata sentenza un difetto di motivazione mentre proprio difettava esso stesso di ogni motivazione.

Roma 29 Novembre 1928, VII

*Avv. Ivarone Bonorini*



STUDIO NOTARILE  
 B. GIUSEPPE RAVASIO - NOTAIO  
 D. ATTILIO RAMONDI  
 Via S. Maria Fulcorina, 17 - MILANO

PROCURA SPECIALE PER GIUDIZIO DI CASSAZIONE

La sottoscritta BANCA BELINZAGHI, Soc. An. con il capitale di L. 20'000'000 e con sede in Milano, in persona del suo Presidente Comm. Amerigo Ponti, nomina e costituisce con il presente atto in suo procuratore speciale il signor on. le avv. Prof. Ivance Bonomi presso il quale, in Roma, Corso Umberto I° N. 184 elegge domicilio, affinché abbia a rappresentarla nel giudizio promosso innanzi alla Ecc. ma Corte di Cassazione dai signori Avvocati Amilcare e Francesco Saverio Strani e l'avv. Giuseppe Barbieri per l'annullamento della sentenza resa fra le parti dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Catanzaro in data 7 luglio-6 agosto 1928.

*scritta L. 4-  
 Zepuloro L. 3  
 districato L. 2  
 Contro. Cassaz. 1, 50  
 Onorario L. 6 =  
 Legalizzazione 3 =  
 Accessi 4  
 Rollo 6, 50  
 23, 50.*

Conferisce all'uopo ad esso procuratore speciale così costituito tutte le facoltà necessarie ed opportune per l'espletamento del mandato affidatogli, ivi naturalmente comprese le facoltà di redigere e firmare contro-ricorsi, presentare memorie, discutere innanzi alla Ecc. ma Corte di Cassazione e compiere insomma quanto riterrà del caso nell'esercizio del mandato affidatogli.

Con facoltà di sostituire a sé altri procuratori speciali ed avvocato con gli stessi poteri e



con promessa di rato e fermo.

Milano, 22 settembre 1928, VI.

BANCA BELINZAGHI  
IL PRESIDENTE

*Luigi Belinzaghi*

n. 27/19 aperto.

Certifico io sottoscritto dott. Giuseppe Passio notaio alla residenza di Saronno iscritto nel Collegio Notarile di Milano, vero ed autentico la più stessa firma del signor Comm. Aurelio Ponti fu Antonio, nato e domiciliato a Milano; persona della cui personale identità io notaio sono certo e che ha firmato alla presenza mia e dei testi miei idonei e richiesti da questi: Dott. Ezechiele Lausi fu Luigi, nato e domiciliato a Varese, dottore in legge, e Maria Sciolini fu Luigia, nata a Sonobrio e residente a Milano, impiegata privata.

Milano, ventiquattro settembre mille  
novecentoventotto, anno sesto.

S. Michele Zenari teste  
Maria Sciocchi teste

Giuseppe Ravasio notaio



Visto per la legalizzazione della firma del

Sig. Dott. GIUSEPPE RAVASIO Notaio.

Milano, li 26 SET. 1928 Anno VI

Il Cancelliere Delegato

*Colletti*



ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE

NOTE ILLUSTRATIVE

del Controricorso della

BANCA BELINZAGHI di Milano difesa da S.E. l'On. avv. Ivano

Bononi

nel giudizio proposto

dagli avvocati AMILCARE e FRANCESCO SAVERIO STRANI e avv. GIUSEPPE

BARBIERI, ricorrenti

CORTE DI CASSAZIONE  
V.° con N. *1228*  
e N. *1229* *amblic.*  
ROMA 30 NOV. 1928 ANNO VI  
Il Cancelliere

I ricorrenti hanno voluto narrare per disteso alla Ecc.ma Corte di Cassazione le complicate vicende di una vertenza giudiziaria fra la Banca Belinzaghi e la Fabbrica Italiana di Cellulosa e Carta, forse per creare una certa parvenza di legittimità alla loro richiesta complessiva di L. 189.105 per spese e onorari!

Ma la narrazione è inutile, perchè la presente causa è un'altra e diversa.

Si tratta qui della liquidazione di una parte di queste spese e onorari protesi dai ricorrenti avvocati Amilcare e Francesco Saverio Strani e Barbieri.

Il Primo Presidente della Corte di Catanzaro emetteva ordinanza per il pagamento ai predetti avvocati di una determinata somma a titolo di spese e onorari.

La Banca Belinzaghi faceva opposizione alla ~~emessa~~ ordinanza proponendosi di dedurre le ragioni per le quali la nota delle spe

se e compensi non era giustificata.

La Corte d'Appello di Catanzaro giudicava con la sentenza, ora impugnata, che non era possibile adottare alcun provvedimento sulle eccezioni della Banca Belinzaghi "se prima non si fosse accertato con tutta chiarezza la natura e l'estensione dei rapporti intervenuti fra la Banca e gli avvocati Strani e Barbieri"

Che questo giudizio, nel quale si riassume la sentenza impugnata, possa essere sindacabile davanti a codesta Corte, è tale assunto temerario che non può reggere un solo momento. Tanto varrebbe dire che la Corte di diritto può essa accertare la natura e la portata dei fatti che il giudice del fatto ha ritenuto non ancora accertati.

Senonché la Corte d'Appello di Catanzaro, al fine di accertare la natura e l'estensione dei rapporti fra la Banca Belinzaghi e gli avvocati oggi ricorrenti, deferisce interrogatorio su sette capitoli di prova e ammette la prova per testi su tre di questi stessi capitoli. Ed ecco i ricorrenti insorgere contro questi capitoli di prova assumendo che le prove non sono state procedute da un esame della loro rilevanza e che taluni motivi adottati dalla Corte per ammetterle sono contraddittori e perciò equivalgono a difetto di motivazione.

Sarà quindi opportuno, per dimostrare l'infondatezza di questi pretesi motivi di ricorso, esaminare partitamente i sette capitoli di prova.

#### CAPITOLO I°

Il primo capitolo dice:

"Vero che le ordinanze di tassazione richieste nella nota 5 maggio 1928 degli avvocati Strani e Barbieri non sono mai state notificate alle controparti, e nonostante le diverse e insistenti

"Istruzioni della Banca Belinzaghi talchè esse sono tuttora possibili d'impugnativa."

I ricorrenti accusano la Corte di merito di essersi contraddetta. Se la Corte (essi scrivono) ha respinto l'istanza pregiudiziale avversaria giacchè "giudicava essere indifferente la botifica delle ordinanze", perchè ora ammette l'istruttoria diretta ad accertare una circostanza definita indifferente ?

Evidentemente i ricorrenti, irritati per dover sottostare a prove per essi assai pericolose, non hanno saputo leggere la sentenza.

La sentenza, infatti, dichiara indifferente la notifica ai fini della pregiudiziale opposta dalla Banca Belinzaghi, ch'essa ha perciò respinta; ma reputa però che il fatto della notifica sia importante ai fini della determinazione del compenso, giacchè, se la ordinanza di tassazione non fosse stata per negligenza dei ricorrenti notificata e potesse ancora impugnarsi e quindi correr pericolo di venir riformata, questo costituirebbe un elemento importante nella controversia fra la Banca e gli avvocati ricorrenti.

Dunque nessuna contraddizione, ma un ragionamento perfettamente logico e una conclusione dettata dal più elementare buon senso.

#### CAPITOLI 2° 3° 4°

Questi tre capitoli mirano a stabilire:

- a) che la procedura di espropriazione promossa dalla Banca Belinzaghi contro la Fabbrica Italiana di Cellulosa fu affidata agli avvocati Zanetti e Mattoli e da essi costantemente diretta;
- b) che l'avv. Strani fu associato nella difesa dagli avvocati Zanetti e Mattoli;
- c) che i predetti avvocati dettero sempre agli avvocati Strani le opportune istruzioni, collaborando nella redazione delle comparse delle memorie, compiendo viaggi in Calabria, ecc.

I ricorrenti insorgono contro questi capitoli di prova e, attraverso a molte parole, vorrebbero, entrando a pieno vale nel merito, far credere che gli avvocati Zanetti e Mattoli erano dei consulenti interni della Banca; che gli avvocati Zanetti e Mattoli avevano affidato interamente le cause ai ricorrenti; e che quindi non si aveva il caso previsto dalla legge professionale di un concorso di più avvocati, giacchè essi soli furono sempre e soltanto i patroni della Banca.

Qui evidentemente i ricorrenti dimenticano di essere davanti l'Ecce.ma Corte di Cassazione, la quale non è chiamata a decidere il merito della causa ma soltanto a giudicare se le prove ammesse dalla Corte di merito sono giustificate e non violano norme di legge.

Non vi è dubbio che l'affermazione dei ricorrenti circa il fatto fondamentale di essere stati sempre <sup>1</sup> soli patroni della causa è pienamente e luminosamente smentita dagli atti di causa prodotti in questa sede.

Nel Vol.1° foglio 1 si vede chiaramente che il mandato della Banca Belinzaghi è al solo nome dell'avv. Gian Luca Zanetti, e che i nomi degli avvocati Amilcare Strani e Giuseppe Barbieri sono aggiunti e perna in due righe lasciate in bianco.

Nel Vol.1° foglio 82-87 la comparsa in causa di autorizzazione a vendita immobili al Tribunale di Monteleone è firmata dall'avv. Gian Luca Zanetti e dall'avv. Amilcare Strani procuratore.

Nel Vol.1 foglio 90-95 la comparsa conclusionale nella causa di separazione promossa dal conte Fabricotti innanzi al Tribunale di Monteleone è pure firmata dall'avv. Zanetti e dall'avv. Amilcare Strani procuratore.

Nel Vol.2 foglio 6x6 seguenti si trova sempre per prima le firme dell'avv. Zanetti in una comparsa conclusionale innanzi al Tribunale di Monteleone.

Nel Vol. V foglio 8 e seg. la comparata conclusoria nella causa per sospensione d'incanti promossa dal comm. Ponti davanti la Corte di Catanzaro è firmata avanti tutti dall'avv. Gian Luca Zanetti.

Nel vol. IV bis ai fogli 43 e segg. la lunga comparata conclusoria innanzi alla Corte di Catanzaro, è estesa dall'avv. Mattoli ed è pure firmata da S.E. De Notaristefani, Barbieri e Saverio Strani; e al foglio 56 si dice: l'eminente collega regattore della precedente comparata

Di fronte a queste risultanze che doveva fare la Corte di merito? Evidentemente non poteva accettare senz'altro le affermazioni contrarie degli avvocati Strani e Barbieri e negar valore alle risultanze documentali di cui abbiamo dato un rapido e brevissimo saggio, ma doveva ammettere la prova. Se non lo avesse fatto avrebbe fatto cosa somamente parziale e ingiusta.

Ma - obiettano i ricorrenti con un'argomentazione che non ha alcun valore in questa sede - la Corte di merito non ha apprezzato convenientemente il fatto di una lettera elogiativa del Mattoli a "papà Strani" e il fatto di un telegramma che (niente di meno!) chiamava l'avv. Strani a Milano: questi due fatti, ritenuti decisivi e formidabili, dovevano escludere la necessità della prova.

L'Ecc.ma Corte non ha che a leggere la motivazione con la quale la sentenza impugnata ritiene i due fatti non decisivi: è una motivazione chiara semplice e di buon senso, che non ha bisogno di esser difesa.

#### CAPO 5°

La Corte ha deferito interrogatorio sul punto: esser vero che tra l'avv. Mattoli e l'avv. Francesco Saverio Strani, anche a nome del padre suo, si sarebbe convenuta la ripartizione degli onorari tra i legali intervenuti della pratica.

E' di tutta evidenza l'importanza di questo capitolo ai fini della causa; giacchè se si prova che l'accordo è intervenuto cade la pretesa dei ricorrenti d'essere stati sempre e soli i patroni della Banca Belinzaghi, che è in sostanza il punto fondamentale della causa.

I ricorrenti adducono il difetto di motivazione, la violazione dei principi in tema di contratti e onorari. Ma il tentativo non può avere fortuna. Non vi era bisogno di una speciale motivazione, giacchè, come abbiamo detto, il fatto da provare corroborava e rafforzava la prova ammessa coi capi 2, 3, 4; ma la sentenza ad abbondanza osserva che se la liquidazione e ripartizione dei compensi fosse stata deferita ad affare compiuto all'avv. Mattoli evidentemente siffatta circostanza dovrebbe esercitare influenza non lieve nella definizione della causa."

Quanto alla pretesa violazione dei principi in tema di contratti e onorari, chiediamo quale mai legge vieti a più avvocati che hanno insieme assistito un loro comune cliente in una vertenza giudiziaria di convenire di ripartirsi tra loro il compenso; e se questo patto assolutamente legittimo possa giustificare la indignazione dei ricorrenti.

#### CAPITOLI 6 e 7

Con gli ultimi capi 6 e 7 si ammette la prova su questi due fatti:

- a) avere la Banca Belinzaghi dato in ~~xxxx~~ acconto ai ricorrenti almeno 34 mila lire;
- b) avere offerto inutilmente ai ricorrenti un ulteriore compenso di lire 50 mila.

I ricorrenti oppongono argomentazioni che sono pleonasmii superflui. Asseriscono (e noi non vogliamo certo contraddirli) che il

pagamento di sconti non influisce sulla liquidazione, e che l'offerta di una somma a transazione non muta i criteri della liquidazione. Ma queste asserzioni lapalissiane non spostano la questione, che è questa: la Corte di merito è nel suo diritto di voler accertare, prima di sentenziare sulla liquidazione, tutti gli elementi della controversia ?

Se sì (e noi non ne dubitiamo un momento) la Corte di merito ha ben fatto a voler accertare se la Banca delinzaghi sia veramente ingrata, esosa, usuraia con i suoi patroni, o se questi non siano per avventura troppo esigenti nel rifiutare le sue offerte.

La Corte, per illuminare la sua coscienza ha diritto di conoscere tutti i fatti anche quelli, diremo così, di contorno e relativi all'atmosfera morale della causa, e può, con un giudizio che non è sindacabile in questa sede, motivare la sua legittima pretesa con questa chiara motivazione che si legge nella impugnata sentenza: "i fatti enunciati nei trascritti capitoli sono tutti pertinenti alla causa e rilevanti."

..

Chiediamo venia alla Corte di aver troppo discusso un ricorso che ha voluto scoprire nell'impugnata sentenza un difetto di motivazione ogni mentre proprio difettava esso stesso di motivazione.

Roma 29 Novembre 1926, VII

ROMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Controricorso

della BANCA BELINZAGHI di Milano, anonima, con il capitale di lire 20 milioni, in persona del suo Presidente Comm. Amerigo Ponti, eletti vamente domiciliata in Roma - Corso Umberto I n. 184 - presso l'On. Avv. Prof. Ivano Bonomi che la difende

nel giudizio proposto dai signori

Avv. Comm. AMILCAR e avv. FRANCESCO SAVERIO STRANI e avv. GIUSEPPE BARBIERI, assistiti e difesi dagli avv. Michele Buonvino e Giuseppe Brofferio

per l'annullamento

della sentenza della 1<sup>a</sup> Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro, resa in causa tra le parti, sotto la data del 7 luglio - 6 agosto 1928 - VI

---

Sovvertendo audacemente i fatti della causa per dare al proprio gravame una parvenza di attendibilità, i ricorrenti avvocati Strani e Barbieri annunciano la sentenza in esame per asserito difetto di motivi e per pretesa violazione di numerosi disposti di legge.

Provvederemo tempestivamente a ristabilire la verità dei fatti contro ogni avventato tentativo di deformazione.

Ma vogliamo rilevare sin d'ora che nessuna delle censure mosse av-  
versariamente al giudicato della Corte di Catanzaro regge al primo  
esame.

• •

Non sussiste, anzitutto, la pretesa contraddizione = equivalente a difet-  
to di motivi = che i ricorrenti ravvisano nell'aver la Corte "giudica-  
te indifferente la notifica delle ordinanze di tasse" e nell'aver  
contemporaneamente ammesso il primo capitolo di prova della Banca Belin-  
zagli diretto ad accertare la mancata notifica delle ordinanze medesime.

La Corte di Catanzaro giudicò infatti di non poter sospendere il  
giudizio "sol perchè le ordinanze di tassazione pronunciate a carico  
"delle controparti e richiamate dagli avvocati Strani e Barbieri nel  
"loro ricorso non erano divenute esecutive:" ma aggiunse anche che il  
difetto di eseguibilità delle o rinunzia medesima importava al giudi-  
ce di tener conto della possibilità che esse fossero riformate e di ri-  
proporsi pertanto l'aca valutazione degli onorari levati in base ai  
noti principi del valore delle cause e del lavoro difensivo sostenuto  
dall'avvocato.

Perfettamente logica e conseguente a tale affermazione appare dun-  
que l'istruttoria ammessa ad accertare la circostanza della mancata  
notifica e, a fortiori, della mancata eseguibilità delle ordinanze di  
tasse: circostanza niente affatto riconosciuta in prime cure dai ricor-  
renti, anche se oggi essi trovano comodo di qualificarla "pacifica"

• •

E tanto; meno sussiste l'asserita violazione degli articoli 57 e 58  
della legge professionale.

Per adombrare una tale violazione, i ricorrenti non si peritano di  
affermare che gli avvocati Benetti e Battoli erano dei consulenti.....

interni della Banca Belinzaghi, e che come tali essi si limitavano a scegliere i signori avvocati Strani ai quali affidarono di tutelare da soli gli interessi della Banca. E aggiungono essere ignori contestazione che la Banca Belinzaghi fu nei vari giudizi rappresentata e difesa sempre e soltanto dagli avv. Strani, senza che comparissero mai i signori avvocati Zanetti e Mattoli.

Ma la verità - come risulta dagli stessi atti esattamente intesi, e come sarà luneggiata in ogni parte - sta proprio nel contrario, essendo innegabile che avvocati diretti della Banca e "domini litis" furono sempre e soltanto gli avvocati Zanetti e Mattoli i quali si associarono all'avv. Amilcare Strani esclusivamente perchè ciò era richiesto dalla necessità della rappresentanza giudiziale della Banca innanzi al Tribunale di Monteleone ~~xxxxxxx~~ e alla Corte di Catanzaro.

E poichè la legge professionale provvede che, in caso di concorso simultaneo di più avvocati gli onorari di ciascuno possano congruamente ridursi, la Corte di Catanzaro, lungi dal violare la legge medesima - ne ha fatta esattissima applicazione quando, in una fattispecie di tanta evidenza, ha ammesso anzitutto la Banca Belinzaghi a provare quale sia stata rispettivamente il lavoro prestato e quali le funzioni assolte dai suoi legali.

Specifico a questo riguardo la istruttoria dedotta dalla Banca - ed ordinata dalla Corte - che "gli avvocati Zanetti e Mattoli ed il solo Mattoli di poi guidarono ed istruxero la pratica dal principio alla fine, fra l'altro, dando agli avvocati Strani tutte le opportune istruzioni, concordando i mezzi più idonei alla tutela degli interessi loro affidati, collaborando nella redazione delle comparse e memorie ed elaborandone alcune in ogni parte, compiendo numerosi viaggi in Calabria per la necessità della pratica, e dando infine azione risolutiva per - che la procedura di aggiudicazione raggiungesse il suo termine."

Ognuno potrà onestamente affermare che circostanze di tanto rilievo debbano essere disattese e neglette. E il tentativo dei ricorrenti di evitare - sulla base di semplici affermazioni - ahimè troppo infondate - la prova reclamata dalla Banca Belinzaghi acquista un significato, anche morale, che non sfuggirà al saggio criterio di questa Corte Suprema.

.. ..

I ricorrenti cercano poi di creare un grossolano equivoco quando rimproverano alla sentenza denunciata di aver ommesso istruttorie su circostanze intervenute "inter alios, e quindi assolutamente irrilevanti nei rapporti tra essi ricorrenti e la Banca Belinzaghi.

Assistito non costituisce cosa estranea alla Banca il patto di ripartizione degli onorari intervenuto tra gli avvocati Strani e l'avv. Anttoli, quale diretto legale della Banca medesima e dominus litis.

Ma non è poi chi non veda che la circostanza capitolata al capo quinto della istruttoria Belinzaghi vale appunto ad inficiare la pretesa degli avvocati Strani di ricevere per sé soli - al cento per cento, ed anzi coll'aumento di un terzo negli stadi favorevolmente conclusi - l'importo degli onorari tassati nei vari gradi del giudizio.

Ove sia vero che gli avvocati Strani avevano domandato all'avv. Anttoli di ripartire tra i vari legali interessati nella pratica gli onorari dovuti dalla Banca, infondatezza delle diverse postume pretese dei ricorrenti apparirà anche più chiara alle giustizie del Magistrato.

E ciò tende principalmente il capitolo quinto della prova ammessa dalla sentenza impugnata: così come i capitoli sesto e settimo - sull'importo degli anticipi versati ai ricorrenti della somma offerta a forfait a stralcio delle loro pretese - valgono ad informare il Magistrato sugli altri punti della questione e a distruggere la ingiusta accusa di inortitudine messa dagli avvocati Strani alla Banca

Belinzaghi.

Che se nei qualcuna delle circostanze ammesse ad istruttoria non\_  
brasse non strettamente necessaria e anche addirittura superflua alla  
Suprema Corte - nessuno potrebbe certo ravvisare in questo un motivo  
di .....annullamento della sentenza denunciata. Sentenza chiara ed one\_  
ste, che tende all'accertamento della verità dei fatti per le migliori  
esigenze di una decisione di giustizia, e che merita pertanto una comple\_  
ta ratifica.

Le accuse di erroneità e di contraddizione mosse dai ricorrenti  
al giudizio della Corte di Catanzaro sfumano dunque come nabbia al  
vento, senza che sia possibile discernere fra esse un motivo di annul\_  
lamento appena consistente e degno di tale nome.

Il vero è che un "difetto di motivi" esiste soltanto nel ricorso  
degli avvocati Strani e Barbieri. Né varrà a supplirlo - in calce al  
ricorso - la lunga elencazione degli articoli di legge che si accusano  
violati, quando sta in fatto che nessuna di queste pretese violazioni  
sussiste e che al contrario la sentenza denunciata fece saggio governo  
di ogni norma di diritto e di ragione applicabile al caso.

Si chiede dunque e conclude, nell'interesse della resistente Banca  
Belinzaghi, che voglia la Ecc.ma Corte Suprema rigettare, il male inter\_  
posto ricorso, con la condanna dei ricorrenti nelle spese ed onorari di  
giudizio.

E si da atto che nei termini di legge saranno depositati nella  
Cancelleria della Suprema Corte gli atti e documenti

Avv. Nicola Lanciano

per

Banca Belinzaghi di Milano (opponenti)

contro

Avv. Amilcare Strani, Francesco Saverio Strani e

Giuseppe Bonicini

Corte Civile di Catanzaro

Oggetto

Assoluzione a restituzione d'interessi

- 4 DIC. 1928

Copia sentenza impugnata.

324

IN NOME DI SUA MAESTA'

Vittorio Emanuele III°

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La prima Sezione Civile della Corte di Appello di Ca-  
tanzaro composta dei Signori:

1° Cav. Uff. Cedraro Francesco Presidente

2° Cav. Uff. Vitale Rodolfo

3° Cav. Uff. Granato Francesco } Consiglieri

4° Comm. Felicetti Giuseppe

5° Cav. Uff. Ghidelli Roberto

Ha emesso la seguente sentenza nella causa a rito som-  
mario segnata a ruolo N. 56409

TRA

I Signori Avvocati Comm. Amilcare Strani, Francesco  
Saverio Strani e Giuseppe Barbieri, rappresentati dal-  
l'avv. Giuseppe Barbieri e difesi da se stessi, oppo-  
sti. E

La Banca Belinzaghi di Milano, con il procuratore av-  
vocato Nicola Lanciano, opponente

Nell'udienza del 26 giugno 1928 i procuratori delle  
parti hanno concluso: PEI SIGNORI AVVOCATI AMILCARE  
STRANI, SAVERIO STRANI E GIUSEPPE BARBIERI : Si chie-  
de che la Corte Ecc. respinte tutte le contrarie i-

117  
2234  
af

stanze, eccezioni, deduzioni e difese, che s'impugnano, dichiarati inammissibile l'opposizione proposta dalla Banca Belinzaghi con atto del 22 Maggio decorso avverso l'ordinanza di tassa del 5 maggio rilasciata da S.E. il Primo Presidente, e in ogni caso la respinga, perchè infondata: con la condanna della opponente alle spese del presente giudizio e compenso di avv.to. *Salis Juribus.*

E CON CONCLUSIONE AGGIUNTA: S'insiste sempre più nelle prese conclusioni, essendo la prova ~~chiesta~~ <sup>chiesta</sup> impertinente ed inammissibile, sia perchè a scopo dilatorio ~~ne~~ sia perchè in questa sede la Corte è chiamata solo ad esaminare se l'ordinanza impugnata ~~merita~~ <sup>merita</sup> o non conferma.

PER LA BANCA BELINZAGHI: Voglia la Corte Ecc.ma, ogni altra contraria istanza, azione ed eccezione respinta giudicare: in via pregiudiziale, dichiararsi carente di giurisdizione il Collegio adito sino a che non sia sperimentato il tentativo di conciliazione stabilito dall'art.479 del codice di rito e dallo art.3 del decreto legge 17 ottobre 1918 N.1774; e rimettersi pertanto le parti innanzi a S.E. il Primo Presidente di questa Corte, mandando alla parte più diligente di provvedersi nei modi di legge.

Spese riservate.

In via pregiudiziale e principale: sospendersi ogni

giudizio sul merito della proposta opposizione sino a  
che la ordinanza di tassazione pronunziata a carico  
delle controparti e richiamate nella nota 3 maggio 1928  
degli avvocati Strani e Barbieri, non sono divenute  
definitive ed esecutive. *I subordi subordina sul merito*

Accogliere l'opposizione proposta dalla Banca Belinzaghi  
avverso la ordinanza di tassazione spese e compen-  
si 5 maggio 1928, ed all'effetto:

- a) Ridursi le cifre tassate a favore degli avvocati  
Strani e Barbieri di lire 4800, importo dei richiesti  
aumenti di terzo sulle liquidazioni intervenute nei  
confronti delle controparti:
- b) Ridursi ulteriormente la cifra, tassata a favore  
degli avvocati Strani e Barbieri, della metà (in dispe-  
rata ipotesi, del terzo) degli onorari complessivamen-  
te reclamati.

Con il favore delle spese del presente giudizio di op-  
posizione.

Inulteriore subordinata:

Sospeso ogni giudizio sul merito e sulle spese della  
presente opposizione, e richiesto il Primo Presidente  
della Corte di Appello di Roma e il Primo Presidente  
della Corte di Appello di Milano delegare un Consiglie-  
re per la udizione dei testi residenti nelle rispetti-  
ve circoscrizioni, ammettersi la Banca Belinzaghi a

provare per interpellò ai Signori Avvocati Amilcare Strani e Francesco Saverio Strani e per testi, la verità dei seguenti capitoli:

1°) Vero che le ordinanze di tassazione richiamate nella nota 3 maggio 1928 degli avvocati Strani e Barbieri non sono state mai notificate alle controparti, nonostante le diverse ed insistenti istruzioni della Banca Belinzaghi, talchè esse sono tuttora suscettibili di impugnativa;

2°) Vero che la procedura di espropria promossa dalla Banca Belinzaghi a carico della Fabbrica Italiana di Celulosa e carta fu dall'inizio alla fine affidata a avvocati Gian. Luca Zanettu (poi estinto) e Dino Mattoli di Milano e da essi costantemente diretta;

3°) Vero che l'avv. to Amilcare Strani fu pertanto associato nella difesa della Banca Belinzaghi dagli avvocati Zanetti e Mattoli;

4°) Vero che gli avvocati Zanetti e Mattoli dapprima, e il solo avv. to Mattoli, poi, guidarono ed istruirono la pratica dal principio alla fine: fra l'altro dando agli avv. ti Strani tutte le opportune istruzioni, concertando i mezzi più idonei alla tutela degli interessi loro affidati, collaborando nella redazione delle comparse e memorie ed elaborandone alcune in ogni parte, compiendo numerosi viaggi in Calabria per la

necessità della pratica, dando infine opera risolutiva, perchè la procedura di aggiudicazione raggiungesse il suo termine;

5°) Vero che tra l'avv. Mattoli, in rappresentanza della Banca Belinzaghi e l'avv. Francesco Saverio Strani, anche in nome del padre suo Amilcare Strani, si conveniva espressamente che la liquidazione degli onorari della pratica sarebbe stata compiuta nel termine della pratica, con riparto degli onorari stessi determinato dallo avv. to Dino Mattoli tra i legali interessati della pratica.

6°) Che nelle more del giudizio la Banca Belinzaghi ha corrisposto agli avv. ti Strani acconti diversi, per lire 3400 almeno.

7°) Vero che la Banca Belinzaghi offrì inutilmente agli avv. ti Strani un ulteriore compenso di lire 50 mila a saldo delle loro pretese.

Ogni altro e maggior diritto riservato.

E con postilla s'insiste nelle prese conclusioni.

#### RINUNZIATA LA DISCUSSIONE

La Corte

Osserva, in fatto che, con ordinanza del 5 maggio 1928 I.VI pronunciata su istanza degli avv. ti Amilcare e Francesco Saverio Strani e Babbieri Giuseppe, S.E. il Primo Presidente di questo Collegio aggiungeva alla

Banca Belinzaghi, anonima con sede in Milano, rappresentata dal Presidente Comm. Fonti Amerigo, di pagare ai detti Avvocati nel termine di giorni dieci dalla notificazione del provvedimento, salvo opposizione da proporsi nello stesso termine, la somma di lire 72108,40 per spese ed onorari ad essi dovuti in dipendenza di varie cause civili tra la Banca, la Fabbrica Italiana di Celulosa e Carta ed altri definite da questa Corte con diverse sentenze.

Con atto del 22 maggio 1928 la Banca dichiarò di opporsi alla ordinanza, adducendo che la nota di spese e compensi, presentata dagli avv. ti Strani e Barbieri non era affatto giustificata per ragioni che si sarebbero dedotte dinanzi al Magistrato, e citava pertanto gli avv. ti a presentarsi dinanzi a S. E. il Primo Presidente di questo Collegio per sentirsi spiegare la proposta opposizione, e in difetto di accordo rimettere le parti dinanzi alla Corte per la risoluzione della contestazione insorta.

Con citazione del 25 maggio 1928 i signori Strani e Barbieri dichiararono che l'opposizione era nulla ed improcedibile per mancanza assoluta di motivi ed in ogni caso infondata; che ad essi premeva di veder subito rimosso l'ostacolo del gravame con abbreviazione dei termini fissati dalla opponente, e che dilatorio e

frustaneo appariva il tentativo di conciliazione dato il contegno della Banca e la sua resistenza a pagare le somme da essa dovute.

Pertanto essi convenivano la Banca dinanzi a questa Corte, chiedendo che l'opposizione venisse dichiarata nulla ed improcedibile, e l'Istituto fosse condannato alle spese del giudizio.

Dopo ciò la causa veniva portata a conoscenza di questo Collegio, e nell'udienza del 26 giugno U. S. passava in decisione, sulle conclusioni dei proç.ri delle parti, trascritte di sopra.

Osserva, in diritto, che, in caso di opposizione ad ordinanza di liquidazione di spese, la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Collegio non è prescritta a pena di nullità. Lo scopo che con essa la legge intende di conseguire è la conciliazione tra le parti; sicchè, se fin dal primo sorgere della contestazione, si palesa l'impossibilità che tale scopo sia raggiunto, la comparizione dinanzi al Capo del Collegio diviene inutile e può quindi omettersi; con che, mentre si lasciano integri ed impregiudicati i diritti dell'avversario, si provvede all'economia del tempo e delle spese. E' vero che il Presidente ove il tentativo di conciliazione riesca infruttuoso, deve far risultare dal verbale le istanze ed opposizioni

delle parti (art. 379 C.P.C.) ma la mancanza di tale specificazione non può aver più lontana ripercussione nella contestazione della lite, giacchè la parte diligente che porta la controversia a conoscenza del Collegio ha sempre obbligo di specificare nell'atto di citazione i termini della domanda, e la contestazione si stabilisce per sé stessa, sulle deduzioni delle parti senza interventi del Magistrato. Non essendo necessario che al giudizio preceda il tentativo di conciliazione, non vi è ragione pertanto che questo Collegio si dichiari parente di giurisdizione a conoscere del gravame sollevato dalla Banca. In ordine alla seconda eccezione della Belizaghi, è ovvio rilevare che l'attuale giudizio non può sospendersi sol perchè le ordinanze di tassazione pronunziate a carico delle controparti e richiamate dagli avv. ti Strani e Barbieri nel ricorso 3 maggio 1928 diretto a S.E. il Primo Presidente della Corte non siano divenute esecutive.

Nessuna disposizione di legge impone all'avv.to che voglia far liquidare gli onorari contro il proprio cliente, di produrre in giudizio, sotto pena di sentir dichiarare l'innammissibilità dell'istanza, le ordinanze di liquidazione emesse precedentemente contro gli avversari e se tali ordinanze siano prodotte e non abbiano ancora conseguito forza esecutiva, altra conse-

guenza non può trarsene senonchè il giudice, ove creda avervi riguardo, debba tener conto della possibilità che esse siano riformate. La valutazione dell'onorario spettante all'avv.to ~~XXX~~ può e deve sempre farsi in base ai due elementi fondamentali di giudizio che regolano tale materia, cioè in base al valore della causa e al lavoro difensivo sostenuto dall'avvocato. In ordine alla riduzione da apportare alla cifra liquidata per L.4800 (corrispondenti ai richiesti aumenti di un terzo sulle liquidazioni intervenute nei confronti delle controparti) ed in ordine alla riduzione alla metà o al terzo degli onorari complessivamente richiesti, ~~deve~~ notarsi che non può su tali eccezioni, adottarsi alcun provvedimento se prima non si accerta con tutta chiarezza la natura e l'estensione dei rapporti intervenuti tra la Banca, Strani e Barbieri; rapporti per la cui dimostrazione la Belinzaghi deferisce agli Strani interrogatorio e chiede di essere ammessa a sperimentare la prova per testimoni sui fatti contenuti nei seguenti capitoli:

- 1) Esser vero che le ordinanze di tassazione di chiamate nella nota del 3 maggio 1928 degli avv.ti Strani e Barbieri non sono state mai notificate alle controparti, nonostante le diverse e insistenti istruzioni della Banca Belinzaghi; talchè esse sono tuttora suscet-

- tibili d'impugnativa. 2) Esser vero che la Prodecura di espropriazione promossa dalla Balinzaghi a carico della Fabbrica Italiana di Celulosa e Carta fu dall'inizio alla fine, affidata agli avvocati Gian Luca Zanetti (poi deceduto) e Dario Mattoli di Milano e da essi costantemente diretta.
- 3) Esser vero che l'avv. Amilcare Strani fu pertanto associato nelle difese della Banca Belinzaghi dagli avvocati Zanetti e Mattoli.
- 4) Essere vero che gli avvocati Zanetti e Mattoli dapprima, e il solo Mattoli di poi, guidarono ed istruirono la pratica dal principio alla fine; fra l'altro dando agli avvocati Strani tutte le opportune istruzioni, concertando i mezzi più idonei alla tutela degli interessi loro affidati, collaborando nella redazione delle comparse e memorie, ed elaborandone alcune in ogni parte; compiendo numerosi viaggi in Calabria per la necessità della pratica, e dando infine opera risolutiva perchè la procedura di aggiudicazione raggiungesse il suo termine.
- 5) Esser vero che tra l'avvocato Mattoli, in rappresentanza della Banca Belinzaghi, anche con nome del padre suo, Amilcare Strani, si conveniva espressamente che la liquidazione degli onorari della pratica sarebbe stata compiuta al termine della pratica stessa, con il

riparto degli onorari determinato dall'avvocato Dario Mattoli, tra i legali interessati nella pratica.

6) Esser vero che, nelle more del giudizio la Banca Belinzagni ha corrisposto agli avvocati Strani acconti diversi per lire 34000 almeno.

7) Esser vero che la Banca Belinzagni offri unitilmen-  
te agli avvocati Strani un ulteriore compenso di lire  
50.000 a saldo delle loro pretese. Ora come apparisce  
a prima vista i fatti enunciati nei trascritti capito-

**I**l quarto e quinto, giacchè se effettivamente gli av-  
vocati Strani avessero prestato nelle difese della  
Banca opera di importanza secondaria, e se la liquida-  
zione e ripartizione dei compensi fossero stata defe-  
rita, ad affare compiuto all'avv. Mattoli, evidentemen-  
te siffatte circostanze dovrebbero esercitare influen-  
za non lieve nella definizione della causa, e potrebbe-  
ro render vano ~~ma~~ l'esame delle eccezioni sollevato  
dalla Banca circa la riduzione degli onorari.

La Banca non determina su quali capitoli intende di speri-  
mentare la prova orale; ma siccome taluni di essi con-  
tengono fatti di natura contrattuale, la prova deve  
essere circoscritta ai fatti semplici e naturali, capa-  
ci di essere dimostrati per mezzo di testimoni, senza  
limiti di valore, fatti che sono appunto quelli enun-  
ciati nei capitoli 2.4.7.

*Il 1000 lire  
gestione alla  
causa e onorari  
ma con 1000  
Il presentano  
spese quanto  
quello contenuto  
nei capitoli*

??

Circa l'importanza della loro opera professionale, gli avvocati Strani producono una lettera dell'avvocato Mattoli diretta a Strani Amilcare (che viene chiamato "Papà Strani") sulla quale il Mattoli parlando di una comparsa compilata dagli Strani, la definisce lavoro veramente magnifico, lucido, esauriente, completo come era da aspettarsi dalla diligenza e dal valore di essi, e dichiara che nè egli, Mattoli, nè lo Zanetti, avevano nulla da aggiungere o da consigliare di diverso al riguardo, pel noto aforisma ubi maior loquitur"...Produceno altresì un telegramma con cui il Mattoli chiamava a Milano l'avv. Strani perchè partecipasse ad un convegno con l'avv. Sacchi; ma il telegramma accerta soltanto il bisogno, che in certo momento, l'avv. Mattoli sentì di conferire con Strani e Sacchi e la lettera, se attesta l'assoluta e la considerazione in cui gli Strani erano tenuti, <sup>IV</sup> pur con la loro riconosciuta valentia e diligenza, prestassero, nella causa, opera secondaria; di talchè i due documenti non riescono di ostacolo all'ammissione delle prove orali sui fatti contenuti nel capitolo 4°.

Osserva che, nulla decidendosi in merito, i provvedimenti sulle spese vanno rimandati alla sentenza definitiva (arg. art. 37 P.C.).

PER TALI MOTIVI

*Att. dal Mattoli  
con contratto con  
la ter. di  
g. 1/12/1911*

## La Corte

Uditi i procuratori delle parti, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, prima di provvedere in merito all'opposizione sollevata dalla Banca Belinzaghi, avverso l'ordinanza di liquidazione di spese del 5 Maggio 1928, ordina agli avvocati Amilcare e Francesco Severio Strani di rispondere all'interrogatorio loro deferito, sui fatti contenuti nei seguenti capitoli:

1) Se è vero che le ordinanze di tassazione richiamate nella nota 3 maggio 1928 degli avvocati Strani e Barbieri non sono state mai notificate alle controparti, nonostante le diverse e ripetute istruzioni della Banca Belinzaghi, talchè esse sono tuttora suscettibili d'impugnativa.

2°) Se è vero che la procedura di espropriazione promossa dalla Banca Belinzaghi a carico della Fabbrica Italiana di Celufosa e carta, fu dall'inizio alla fine, affidata agli avvocati Gian Luca Zanetti (poi deceduto) e Dino Mattoli di Milano, e da essi costantemente diretta.

3°) Se è vero che l'avv. Amilcare Strani fu pertanto associato nella difesa della Banca Belinzaghi dagli avvocati Zanetti e Mattoli.

4°) Se è vero che gli avvocati Zanetti e Mattoli dapprima, e <sup>11</sup> solo avvocato Mattoli di poi, guidarono ed

istruirono la pratica dal principio alla fine dando fra l'altro agli avvocati Strani tutte le opportune istruzioni, concertando i mezzi più idonei alla tutela degli interessi loro affidati, collaborando nella redazione delle comparse e memorie ed elaborandone alcune in ogni parte; compiendo numerosi viaggi in Calabria per le necessità della pratica e dando infine opera risolutiva perchè la procedura di aggiudicazione raggiungesse il suo termine.

5°) Se è vero che tra l'avv. Mattoli in rappresentanza della Banca Belinzaghi e l'avv. Francesco Saverio Strani anche in nome del padre suo, Amilcare Strani, si convenne espressamente che la liquidazione degli onorari della pratica sarebbe stata compiuta, al termine della pratica stessa, con riparto degli onorari determinato dall'avvocato Dino Mattoli tra i legali interessati nella pratica.

6°) Se è vero che, nelle more del giudizio la Banca Belinzaghi ha corrisposto agli avvocati Strani acconti diversi per lire 34.000 almeno.

7°) Se è vero che la Banca Belinzaghi offrì inutilmente agli avvocati Strani un ulteriore compenso di lire 50 mila, a saldo delle loro pretese.

Delega a ricevere la risposta all'interrogatorio il Consigliere estensore, dinanzi al quale le parti com=

pariranno per la determinazione del giorno in cui l'interrogatorio dovrà essere portato.

Ammette la Banca Belinzaghi a dimostrare con testimoni i fatti contenuti nei capitoli secondo, quarto e settimo riportati di sopra, salvo agli Strani e Barbieri di sperimentare la prova contraria; delega a fare gli esami il Consigliere estensore e richiede le loro Eccellenze i Primi Presidenti delle Corti di Appello di Roma e Milano perchè deleghino ciascuno un consigliere per l'esame dei testimoni residenti nelle rispettive circoscrizioni.

Rinvia al merito i provvedimenti sulle spese.

Così decisa il 7 Luglio 1928 (A.VI) in Catanzaro nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello.

Firmati= F.Cedraro= R./Vitale= F.Granato estensore  
G.Felicetti= R.Ghidelli= P.Lentini Cancelliere=

Pubblicata nei modi di rito nell'udienza penale del di 6 agosto 1928 A.VI Il Cancelliere Gemelli=

N.804 R.C. N.325 Rep.

**I** Subordinatamente nel merito:

**II** sono tutti pertinenti alla causa e rilevanti, ma come tali si presentano specialmente quelli contenuti nei capitoli

**III** dal Mattoli, non contrasta con la tesi che gli Strani //

addita approvate.

p.e.e. =

# INDICE

N. d'ordine	DATA	FOGLIO
	Atto di opposizione sulla Banca Belinzagli con citazione o comparire davanti a S. G. il Primo presidente dell'Ufficio di custodia.	1-2
	Atto degli avv. Kraus e Bartini di portare l'istanza l'opposizione davanti alla Corte d'Appello.	3-4
	Uscita delle Carte esecutorie contro la Banca Belinzagli per lire 72 mila circa.	5-9
	Comparso conclusionale Postilla	10-13
	Comparso e rapporto svizzero della Postilla.	



1

ECC. MA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

Atto di opposizione e tassazione di spese ed onorari  
di avvocato

Catanzaro, li *Venticinque (25) Maggio 1928 (att.)*

ORIGINALE

Ad istanza della BANCA BELINZAGHI anonima con sede in Milano, in persona del suo Presidente Comm. Amerigo Ponti, agli effetti del presente atto domiciliata presso gli Ufficiali giudiziari della R. Corte d'Appello di Catanzaro,

*N. 313 Rep.*

*Vito*

*Leon Vec copie*

*H. Canullino*

Io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte medesima;



P R E M E S S O

Che con provvedimento 5 Maggio 1928 VI S.E. il Primo Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro ordinava alla istante Banca Belinzaghi di pagare nel termine di giorni dieci dalla notificazione del provvedimento stesso - salvo opposizione da prodursi nello stesso termine - la somma di L. 72'108,40 ai signori Avv. ti Giuseppe Barbieri di Catanzaro e Amilcare Strani di Vibo Valentia, quale importo di una nota di spese compensi e competenze presentata dagli avvocati medesimi per prestazioni professionali compiute nell'interesse della Banca Belinzaghi;

Che tale ordinanza è stata notificata alla istante Banca Belinzaghi con atto 15 Maggio 1928 Uff. Giud.

*Martedì 19 giugno*

Lorenzo Conca;

Che la Banca Belinzaghi intende proporre, come con il presente atto propone, formale opposizione contro l'ordinanza medesima = in quanto la nota di spese, competenze e compensi presentata dai signori avvocati Barberi e Strani non appare affatto giustificata per ragioni molteplici: ragioni che qui espressamente si riservano e che saranno ritualmente dedotte in sede di comparizione innanzi al Magistrato;

Per questi motivi e senza pregiudizio di ogni altro ho citato come con il presente atto

C I T O

i signori Giuseppe Barberi, Amilcare Strani e Francesco Saverio Strani, tutti elettivamente domiciliati nello studio del primo in Catanzaro, via Venti Settembre 29, a comparire innanzi a S.E. il Primo Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro all'udienza presidenziale del giorno *di Martedì Diciannove Giugno 1928*

ore *M* per ivi sentir spiegare l'opposizione con il presente atto proposta e = in difetto d'accordo = sentir rimettere le parti innanzi al Collegio per la risoluzione della contestazione insorta.

Spese rifuse: ed ogni diritto riservato.

Copia autentica del presente atto, da me Ufficiale Giudiziaria sottoscritta, ho oggi notifi-

cato come con il presente atto notifico al signor avv. Giuseppe Barbieri nel suo studio in Catanzaro Via Venti Settembre 29 ivi di esso sig. avv. Giuseppe Barbieri facendo personale ricerca e parlando con

*lmo medesimo sig. Avv. Barbieri*

e all'avv. Francesco Saverio Strani nel suo domicilio eletto in Catanzaro via Venti Settembre 29 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Barbieri ivi di esso sig.

avv. Francesco Saverio Strani facendo personale ricerca e parlando con *l'Avv. sig. Barbieri Giuseppe per non aver trovata il sig. Francesco Saverio Strani di persona -*

e all'avv. Amilcare Strani nel suo domicilio eletto in Catanzaro via Venti Settembre 29 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Barbieri ivi di esso sig. avv.

Amilcare Strani facendo personale ricerca e parlando con *l'Avv. sig. Barbieri Giuseppe per non aver trovata il sig. Amilcare Strani di persona -*

*L'Ufficiale Giudiziario Squillaciotti Antonio*

*Specifico*  
 Bollo L. 24.-  
 Detti sup. " 9.-60  
 Copie " 2.-70  
 Urgenza " 6.-15  
 Post. quit. " 2.-00  
 Posta " 1.-20  
 Totale L. 45.-65



Stipulazioni e rappresentanze in giudizio,  
della, e congiuntamente che dignità,  
tamente, i signori avvocati Silvio  
Matti e Meloni e avv. Nicola Lorenzoni  
di Catanzaro, fuori il quale ultimo sig.  
giorno domenica. Con facoltà di sostituzione  
e con permesso di rate e fidejuss., Milano, 26.5.78. 1/1

**BANCA BELINZAGHI:**

Il Presidente  
*Stadty*

Questo certificato ha preso il corso  
H. Pate. Presidente della Banca Belinzaghi.  
Cat. 5.6.78

A. Nicolò





3

*Copia*

L'anno millenovecentoventotto, VI il giorno *Non*  
*cinque* del mese di maggio in Catanzaro.

Ad istanza dei signori avvocati Amilcare Strani,  
Francesco Saverio Strani e Giuseppe Barbieri - tutti  
elettivamente domiciliati nello studio di quest'ulti-  
mo, in via XX settembre 29 a Catanzaro.

217 del Repubblicano  
Vinto  
con *una*  
Il Concettista

Premesso che, con ordinanza data il 5 maggio c.a.  
S.E. Il Primo Presidente della Corte di appello di Ca-  
tanzaro ingiunse alla Banca Belinzaghi di Milano di  
pagare agli istanti la somma complessiva di L. 72108,40  
a titolo di spese ed onorari come nell'ordinanze stes-  
se specificate;

Che tale ordinanza è stata notificata alla detta  
Banca per atto 15 maggio corr. dell'Uff. giud. Lorenzo  
Conca della Corte di Milano;

Che avverso di essa ha proposto opposizione la Be-  
linzaghi con atti 22 corrente dell'Uff. giud. Squilla-  
cioti, chiamando gli istanti a comparire davanti S.E.  
il Presidente della Corte di Catanzaro nella lontana  
udienza del 19 giugno p.v. e continuando così in una  
condotta defaticatoria verso gli istanti.

Che l'opposizione proposta è nulla ed improcedibile  
per assoluta mancanza di motivi ed è comunque infondata;

Che pertanto preme agli istanti vederla subito ri-  
mossa, e abbreviare i termini fissati dalla opponente,

Che frustraneo e dilatorio si appalesa il tentativo di conciliazione, atteso il contegno della debitrice e le sue resistenze a pagare agli istanti tutte le somme dovute.

Tutto ciò premesso e ritenuto, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto alla Corte di appello di Catanzaro ho citato - siccome col presente atto cito - la Banca Belinzaghi anonima con sede in Milano, in persona del suo presidente Comm. Amerigo Ponti, domiciliata elettivamente presso gli ufficiali giudiziari di questa Corte di appello, a comparire avanti l'Ecce. Corte di appello di Catanzaro, Sezione Civile a destinarsi, nella udienza del giorno cinque giugno 1928, VI ad ore II e segg. per ivi - ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta - sentire dichiarare nulla ed improcedibile la opposizione proposta da essa Banca avverso la su citata ordinanza di tassa 5 maggio corr. di S.E. il P. Presidente, e quanto meno rigettarla. Con la condanna della Banca opponente alle spese del presente giudizio, e salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

A norma e per gli effetti previsti dall'art. 5 della sul rito sommario ho dichiarato alla Banca Belinzaghi che gli istanti cureranno il deposito, cinque giorni prima della udienza come sopra fissata, dei seguenti

4

atti e documenti:

1°) Originale ordinanza di tassa in forma esecutiva 5 maggio, ed atti di opposizione con le deleghe in piedi;

2°) Sette volumi, completi delle cause Banca Belinzaghi contro Fabbrica Italiana di Cellulosa e carta. Penta, Romeo e Guiscarsi, completi con tutte le varie sentenze e ordinanze di tassa indicate nella ingiunzione di S.E. Il P. Presidente - corredati dei relativi indici e così numerati: 1°, 2 A, 2°, 3° e 4° bis, 5°, 6°, 7°.

Copia del presente atto fu ufficiale giudiziario ho portato e lasciato alla Banca Belinzaghi, in persona come sopra, elettivamente domiciliata presso gli ufficiali giudiziari della Corte di appello di Catanzaro nei locali delle Corte stessa, e quivi la ho consegnata a *nelle mani dell'ufficiale della Corte*

*presso la Corte di appello di Catanzaro per la Corte  
di appello di Catanzaro hg. Aguiellari di Om.  
Konio per non aver trovato di persona il  
prestito hg. l'onom. Antonio Pante.  
Firmato uff. giud. Gaetano Jammardo -  
Il cortese d. d. 19. 11. e fu sopra compiere  
per la notifica.*

*Gaetano Jammardo Ufficiale*





5

Nota di spese competenze e compensi dovuti dalla Banca Belinzaghi di Milano ai suoi avvocati e procuratori sigg:Avv. Amilcare Strani, Avv. Francesco Savaria Saverio Strani e Giuseppe Barbieri per le seguenti cause vertite avanti l'Ecc. Corte di Appello di Catanzaro tra essa Banca e la Fabbrica Italiana di cellulosa e carta ed altri, in tema di esecuzione immobiliare.

Copia - 2. 1/2

Catanzaro

CATANZARO  
STAMPERIA

Registro.....	L.	
B. Originale .....		
Spedizione.....		12
Copie N. ....		12
Dir. <sup>III</sup> Canc. Maria		
Marca.....		8 10
Totale L.		32 10
L. 1/24		
Mag. Provanzi		

I . CAUSA di autorizzazione a vendita immobiliare e di separazione di beni contro la Fabbrica Italiana e il C. te Riccardo Fabbricotti, vertita avanti la Corte al N. 53788 di ruolo e decisa con sentenza 13 gennaio 1925, favorevole alla Banca (Vol. I)

IL CANCELLIERE



Spese e compensi liquidati a carico della Fabbrica colla sentenza 23 maggio-16 giugno 1925 della Corte	Lit.	6267,20
Registro di quest'ultima sentenza	"	94,85
Due copie esecutive di essa	"	66,60
Notifiche	"	21,70
Spese di posta, telegrafo e diritti	"	151,70
Tre viaggi dell'avv. Strani da Monteleone a Catanzaro -spese e diarie	"	1000,00
Aumento di 1/3 del compenso tassato a carico del soccombente	"	1300,00
a riportare	Lire	8902,05

Riporto LIT. 8902,05

II- CAUSA contro il Comm. Giuseppe Penta  
e la Fabbrica, in punto ad incidente di  
sospensione degli incanti, decisa con  
sentenze 4-5 agosto 1925 della Corte,  
sfavorevole alla Banca. (Vol. V)

Disamina	"	19,50
Costituzione proc. e dep. mandato	"	9,75
Comparsa conclusionale	"	109,50
Stampa di essa e copie votanti e parti	"	395,60
Postilla e copie di essa	"	94,35
Seconda postilla	"	9,75
Esame documenti avversari	"	19,50
Deposito del fascicolo	"	9,75
Chiamate agli Uff. Giud.	"	4,50
Assistenza e spedizione	"	39,00
Sessioni e carteggio	"	39,00
Onorario di avvocato, nella stessa misura di quello tassato alla controparte	"	5000,00
Spese di posta, telegrafo e diritti	"	65,95
Un viaggio dell'avv. Strani da Monteleone a Catanzaro - Spese e diaria	"	300,00
Fascicolo ed indice	"	9,75
Un rinvio	"	9,75

a riportare Lire 15037,70



Riporto Lire 15037,70

III- INCIDENTE di opposizione alla tassazione delle spese dipendenti dalla causa precedente, deciso dalla Corte con sentenza sfavorevole 25 maggio 1 giugno 1926 (Vol.VI)



Disamina	"	19,50
Fascicolo ed indice	"	9,75
Atto di opposizione alla tassazione	"	46,50
Verbale incidentale e copia	"	42,35
Iscrizione a ruolo	"	70,25
Costituzione proc. e dep. mandato	"	9,75
Esame documenti avversari	"	19,50
Deposito fascicolo	"	9,75
Comparsa conclusionale	"	31,50
Tre rinvii	"	29,25
Assistenza e spedizione	"	39,00
Sessioni informative e carteggio	"	39,00
Compenso minimo di avvocato	"	700,00

IV-CAUSA contro Penta, Romeo e la Fabbrica di Cellulosa, in punto a separazione dei beni substatati, vertita nanti la Corte al No. 54500 del ruolo e decisa con Sentenza 7-22 dicembre 1925, poi cassata dal-

a riportare Lire 16103,80

Riparto Lire 16103,80

la Suprema Corte (Vol. II)

Spese e compensi tassati a carico delle tre parti soccombenti con ordinanza

6 luglio 1927 del Consigliere delegato della Corte di rinvio

" 31941,95

Spese di posta, telegrafo e diritti

" 113,45

Tre viaggi dell'Avv. Strani da Monteleone a Catanzaro - Spese e diarie

" 900,00

V<sup>o</sup> INCIDENTE di opposizione a tassazione compenso contro Romeo e Panaro, vertito avanti la Corte al No. 54836 di ruolo (Vol. IV bis)

Spese e compensi tassati a favore della Banca con l'ordinanza detta al § IV

" 1905,50

Spese di posta, telegrafo e diritti

" 42,85

Un viaggio dell'avv. Strani da Monteleone a Catanzaro - Spese e diaria

" 399,00

VI- INCIDENTE di opposizione a tassazione compenso contro Penta e Pugliese vertito avanti la Corte al No. 54866 di ruolo (Vol. IV ter)

Spese tassate a favore della Banca con l'ordinanza indicata al par. IV

" 1569,15

a riportare Lire 52975,70

4

Riporto Lire 52975,70

VII-CAUSA in punto a surroga del se-  
questratario giudiziale dei beni suba-  
stati, decisa con sentenza 30 agosto-  
8 settembre 1927 di questa Corte, favo-  
revole alla Banca ( Vol. IIA)

Spese e compensi tassati a favore del- la Banca con ordinanza 15 marzo 1928	"	4135,40 <sup>00</sup>
Spedizione esecutiva dell'ordinanza	"	26,85
Aumento di 1/3 del compenso tassato	"	1000,00
Un viaggio dell'avv. Strani da Monteleo- ne a Catanzaro-Spese e diaria	"	350,00
Spese di posta, telegrafo e diritti	"	145,60
Tre congressi col sequestratario	"	150,00

VIII-CAUSA di separazione degli immobi-  
li subastati promossa dal Comm. Leopoldo  
Guiscardi e vertita davanti il Tribuna-  
le di Monteleone e questa Corte, decisa  
con sentenza definitiva 28 gennaio 14  
febbraio 1928 (Vol. VII)

Spese e compenso tassati a favore del- la Banca con ordinanza 28 aprile 1928	"	9747,65
Spedizione esecutiva dell'ordinanza	"	26,85
Spese di posta, telegrafo e diritti	"	<u>120,00</u>

a riportare Lire 68677,65

Riporto Lire 68677,65

Aumento di 1/3 dei compensi di 1a.e

2a. Sede tassati a carico del soccombente" 2500,00

Tre viaggi dell'avv. Strani da Monteleo-

ne a Catanzaro-Spese e diarie " 900,00

Carta e diritto per la presente " 30,75

Totale Lire 72,108,40

Sono Lire **SETTANTADUEMILACENTOTTO** e cent. quaranta.

A S.E. il PRESIDENTE della CORTE di APPELLO di

**C A T A N Z A R O.**

I sottoscritti avvocati fanno istanza a V.E. che si

compiaccia emettere in loro favore ordinanza di tas-

sazione delle spese, competenze e compensi specifica-

ti nella nota che precede e dovuti loro dalla propria

cliente Banca Belinzaghi, Anonima con sede in Milano,

in persona del presidente Comm. Amerigo Ponti; e tale

ordinanza domandano che sia loro rilasciata a norma

e per gli effetti di che negli art. 103 e 379 COD. Pr.

Civ., 3 D, Lt. 27 ottobre 1918 No. 1774, e 57 ult. capv.

Legge 25 marzo 1926 No. 453.

Catanzaro 3 maggio 1928 VI.

Fti: Avv. Amilcare Strani. Avv. Francesco Saverio Stra-

ni. Avv. Giuseppe Barbieri-Proc.

8

Il Primo Presidente

della Corte di Appello di Catanzaro

Letta la istanza che precede ~~la nota specifica~~ e  
la nota specifica relativa-Visti gli atti, le senten-  
ze emesse da questa Corte in data 13 gennaio 1925, 4-5  
agosto stesso anno, 25 maggio-1° giugno 1926, 7-22 di-  
cembre 1925, 30 agosto-8 settembre 1927, e 28 gennaio-  
14 febbraio corrente anno, nonché i pareri delle Com-  
missioni Reali.

In applicazione degli art. 379 codice di Procedura  
Civile e 3 decreto Legge 27 ottobre 1918 n. 1774

Ordina

che la Banca Belinzaghi, anonima con sede in Milano  
in persona del Presidente comm. Ambrigo Ponti, paghi  
nel termine di giorni dieci dalla notificazione del-  
la presente, salvo opposizione da prodursi nello  
stesso termine prefisso pel pagamento, la somma com-  
plessiva di lire settantaduemilacentotto e centesi-  
mi quaranta (L. 72,108,40) agli avvocati Amilcare

Strani, F. Severio Strani e Giuseppe Barbieri, domicili-  
li e residenti in Monteleone, per spese ed onora-  
ri loro dovuti in dipendenza delle cause civili tra  
la suddetta Banca Belinzaghi e la Fabbrica Cellulosa  
e Carta ed altri, definite con le sentenze di questa  
Corte di Appello superiormente indicate.

Catanzaro 5 maggio 1928 VI Il Primo Presidente Pto

de Mercurio- Il Cancelliere Pto Catanzaro n. *158*

In Nome di Sua Maestà- Vittorio Emanuele 3°- per gra-  
zia di Dio e per volontà della Nazione- Re d'Italia

*Comandiamo a tutti gli Uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti  
di mettere ad esecuzione la presente al Ministero pubblico di darvi  
assistenza, a tutti i Comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di  
concorrerli con essa quando ne siano legalmente richiesti.*

Per copia conforme esecutiva rilasciata a richiesta  
dei sigg. avv. Amilcare Strani, Saverio Strani e Giusep-  
pe Barbieri nel proprio interesse-

Catanzaro 5 maggio 1928 VI Il Cancelliere Pto

G. Diaco- Per copia conforme per la notifica

Catanzaro 5 maggio 1928 VI Il Cancelliere



*Copia:*

*Ad istanza dei signori Avvocati Amilcare  
Strani, Francesco Saverio Strani e Giusep-  
pe Barbieri, tutti elettivamente domicilia-  
ti nello studio legale di quest'ultimo in  
Catanzaro, Via Venti settembre 29.*

*Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addet*



9

to alla R. Corte di Appello di Milano  
 ho notificato la suesposta nota di onorari  
 ed esposti col pedissequo decreto di S. E.  
 il Presidente della Corte di Appello di Ca-  
 tanzaro, dato il 5 maggio 1928-VI, e spe-  
 dito in forma esecutiva, che ne ordina  
 il pagamento, alla Banca Belinzaghi,  
 anonima con sede in Milano - Via Andegari  
 14 - in persona del presidente Comm. Ame-  
 rigo Ponti, purchè ne abbia piena e lega-  
 le conoscenza a tutti gli effetti di legge.

Copia di tutto quanto precede io Uf-  
 ficiale Giudiziario ho portato e lasciato  
 alla Banca Belinzaghi in persona del  
 suo presidente Comm. Amerigo Ponti, nella  
 sede di essa Banca in Via Andegari N°  
 14, in consegnandola a ~~meo~~ Carlo  
 Castino procuratore presso la notizianda  
 Banca esso avv. Presidente al mo-  
 mento esistente

Milano, li 15 Maggio 1928-VI.

N. 4274 Rep.	
<b>DIRITTI</b>	
Atto	L.
Notif. e rep.	2,20
Copia	> 30
Trasferta	>
<hr/>	
	L. 2,50
Espresso 10%	30
in arrendo in tutto	>
Bozze	> 10
<hr/>	
<b>TOTALE</b>	<b>L. 2,90</b>

V. con 1 copia  
 Il Cancelliere

IL COMMESSO AUTORIZZATO

*[Handwritten signature]*

Milano, il 15 MAG. 1928 Anno VI R.F.  
 L'Ufficiale giudiziario della R. Corte d'Appello

*[Handwritten signature]*



10

ECC.ma CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

nella causa della

BANCA BELINZAGHI di Milano, con il proc. avv. Nicola  
Lenciano

contro

i signori avvocati AMILCARE STRANI, FRANCESCO SAVERIO  
STRANI e GIUSEPPE BARBIERI

in punto: opposizione a tassazione di onorari

COMPARSA CONCLUSIONALE PER LA OPPONENTE

BANCA BELINZAGHI

-----

^ ^ ^

F A T T O .

Nei primi mesi dell'anno 1921 la Banca Be-  
linzaghi di Milano iniziava procedura di esproprio  
immobiliare a carico della Fabbrica Italiana di Cel-  
lulosa e Carta per il recupero di un credito ipote-  
caro di L. 470'000 circa .

La pratica veniva affidata dalla Banca ai  
suoi legali avvocati Gian Luca Zanetti e Dino Mattoli  
di Milano. E questi, poichè i beni da espropriare  
si trovavano in Calabria e quindi in Calabria doveva  
svolgersi la procedura relativa, associavano nella  
difesa della Banca legali calabresi - che furono in  
un primo tempo i signori avvocati Giacinto Froggio  
di Vibo Valentia e on. Alessandro Turco di Catanzaro,



e in un secondo tempo (dal 1924 in poi), gli avvocati Amilcare e Francesco Saverio Strani.

L'età e il valore dell'avv. Amilcare Strani male consentivano che le sue funzioni fossero ridotte a quelle di semplice procuratore. Deferendo dunque volentieri alla sua valentia, e considerando che egli avrebbe potuto in luogo seguire più agevolmente le fasi della procedura (singolarmente ricca di incidenti), gli avvocati Zanetti e Mattoli furono ben lieti di consentirgli vera e propria opera d'avvocato.

La direzione della pratica fu però sempre mantenuta dall'avv. Zanetti e (dolorosamente estinto questi nel 1926) dall'avv. Mattoli. Furono sempre gli avvocati Zanetti e Mattoli ad impartire in ogni evenienza le istruzioni del caso, discutendo e concertando, per lettera e di presenza, la linea di condotta da seguire, e inviando talvolta, come si vedrà, il testo completo delle produzioni defensionali da presentare in giudizio. L'avv. Mattoli dovè recarsi più di una volta, durante le more del giudizio, a Vibo Valentia = partecipando anche alla discussione dinanzi a quel Tribunale, del più grave incidente di separazione insorto nel corso del giudizio. E fu infine e sempre l'avv. Mattoli che = avendo assunto durante la lunga malattia e dopo la scomparsa dell'avv. Zanetti la di-



11

3.

reazione e la responsabilità della pratica nei confronti della sua diretta cliente, Banca Belinzaghi = svolse, anche in Roma, con altri autorevoli colleghi e nei confronti dei rappresentanti della Fabbrica Italiana di Cellulosa e Carta, postasi frattanto in liquidazione, opera risolutiva, affrettando la conclusione del lungo giudizio di espropriazione.

Nel frattempo gli avvocati Mattoli e Francesco Saverio Strani, ritrovandosi sovente in Roma, avevano avuto occasione di intrattenersi sulla questione degli onorari di causa, e del loro reparto tra i vari colleghi associati nella pratica: questione che non interessava soltanto gli avvocati, ma interessava anche legittimamente la Banca Belinzaghi = preoccupata dal prolungarsi della procedura e dall'accrescersi continuo delle spese relative. E lo stesso avv. Francesco Saverio Strani aveva spontaneamente e simpaticamente dichiarato che, a pratica esaurita, la liquidazione e il reparto degli onorari stessi avrebbero dovuto essere compiuti dall'avvocato Mattoli = diretto legale della Banca e dominus litis.



Di questi accordi l'avvocato Mattoli riferì naturalmente alla Banca Belinzaghi = che non avrebbe mai accettato di profondere il suo denaro per l'inutile lusso di un collegio di difesa. Ma essi furono

purtroppo dimenticati dagli avvocati Strani appena la prima fase della procedura di esproprio ebbe finalmente a chiudersi - nel novembre del 1927- con l'aggiudicazione definitiva degli immobili subastati ad una società milanese .

Seguita l'aggiudicazione - e mentre si iniziava il giudizio di graduazione tra i creditori concorrenti alla somma conseguita con l'esproprio - i signori avvocati Strani si facevano infatti a richiedere la integrale liquidazione dei loro compensi per i vari gradi di giudizio svoltisi innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, alla Corte di Catanzaro e - in sede di rinvio dalla Cassazione - innanzi alla Corte di Messina: e a richiederla per se soli in una cifra eguale a quella tassata a carico delle controparti, esclusa ogni possibilità di riduzione.

E poichè tale richiesta non era immediatamente accolta - per le ragioni evidenti che derivano dalle circostanze di fatto suesposte, e per i motivi di diritto che saranno succintamente esaminati in seguito - notificavano senz'altro alla Banca Belinzaghi ordinanze di liquidazione ottenute rispettivamente da S.E. il Primo Presidente di questa Corte, da S.E. il Presidente della Sezione Autonoma della Corte di Messina e del signor Presidente del Tribunale di Vibo



12

Valentia per una cifra complessiva di oltre Lire  
180'000 (cento ottantamila).

Contro tali ordinanze la Banca Belin-  
zaghi ~~promuoveva~~ rituali opposizioni; e, per quanto  
si riferisce alla contestazione vertente innanzi a  
questa Ecc.ma Corte, la causa si presenta oggi in  
condizioni di essere decisa.

D I R I T T O . . .

E' appena il caso di dichiarare, in  
limine della discussione, che dalla presente verten-  
za esula ogni sentimento meno che riguardoso verso  
i colleghi resistenti, e in particolare verso l'avv.  
Amilcare Strani - vecchio e valoroso giurista da tut-  
ti rispettato ed amato.



Ma è insieme egualmente doveroso ri-  
conoscere che la Banca Belinzaghi non sta certo in  
questo giudizio per sottrarsi ai suoi obblighi nei  
confronti dei professionisti che l'hanno assistita.  
Essa chiede soltanto che la valutazione finanziaria  
di questi suoi obblighi sia conforme alla ragione,  
alla legge, agli accordi liberamente intervenuti con  
gli avvocati Strani - sempre più desiderosa che una  
conciliazione amichevole sia raggiunta sopra basi  
di serena equità, e tronchi una lite che non avrebbe  
mai dovuto sorgere.

Per queste ragioni, la Banca Belinzaghi (che era giunta ad offrire, in sede extragiudiziale, una somma veramente ragguardevole per la tacitazione degli avvocati Strani, e dei loro diretti collaboratori avvocati Barbieri di Catanzaro e Ruggeri di Messina) si duole anzitutto che le controparti abbiano ritenuto di poter sopprimere la doverosa comparizione innanzi a S.E. il Presidente, e - con il pretesto di abbreviare il già breve termine di comparizione - abbiano direttamente investito il Collegio della questione insorta.

Non sembra, in verità, che un tale comportamento sia rituale.

Così l'art. 379 del codice di procedura che l'art. 3 del Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1774 concordemente stabiliscono che "il debitore che intende di fare opposizione deve proporla mediante .... citazione a comparire a giorno fisso innanzi al Presidente, il quale - se non possa conciliare le parti - fa risultare delle loro istanze ed opposizioni, e le rimette a udienza fissa innanzi all'autorità giudiziaria."

E' dunque ben chiaro, per la lettera e per lo spirito di tale conforme disposizione, che la comparizione delle parti innanzi al Presidente non

costituisce una mera facoltà , dalla quale si abbia il diritto di derogare liberamente, ma sibbene un'obbligo preciso ed assoluto. Nell'interesse della giustizia, dell'economia dei giudizi, delle stesse parti che non hanno nulla da guadagnare con simili incresciosi coificilli dei giudizi di merito gli avversari debbono comparire innanzi al Presidente, il quale ha l'obbligo di sperimentare anzitutto tra essi - valendosi della sua autorità e della sua competenza - un tentativo di conciliazione.

Nè basta: perchè la comparizione innanzi al Presidente deve servire anche a delimitare il campo delle contrastanti istanze ed opposizioni, che vanno trascritte nel relativo verbale.

Solo questo criterio ermeneutico può dare, alle precise disposizioni di legge richiamate il loro adeguato valore giuridico e pratico. E, secondo questo criterio, la Banca Belinzaghi domanda in primo luogo che voglia il Collegio rimettere le parti innanzi a S.E. il Presidente. Pronuncia che risponde ai dettami della legge: pronuncia che varrà, siamo certi, ad offrire il mezzo di una giusta conciliazione , ove mai gli avvocati Strani e Barbieri non vogliano restare sordi ad elementari considerazioni di ragionevolezza e di equità.

Comunque, anche superata questa eccezio-  
ne, la nota di compensi presentata dagli avvocati  
Strani e Barbieri non può - per diverse ed egualmen-  
te gravi considerazioni - apparire meritevole di con-  
ferma.

I colleghi resistenti non hanno presen-  
tate loro dettagliate specifiche, avvalorate, come per  
legge, dal parere dell'organo professionale competente.  
Ma, basandosi evidentemente sulla disposizione del-  
l'art. 57 ultima parte della legge professionale e  
sull'art. 13 delle norme approvate dal Consiglio del-  
l'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, hanno chiesto  
la corresponsione, a proprio favore, degli stessi ono-  
rari liquidati nei confronti delle controparti, onora-  
ri aumentati di un terzo per quei giudizi che ebbero  
sorte favorevole alla Banca.

Ora, noi non contestiamo la possibilità  
di seguire questa via, prevista dalla legge: ma os-  
serviamo che l'avvocato il quale intende di avvalersi  
di questo sistema di liquidazione dei propri onorari  
deve richiamarsi a tassazioni definitive nei confron-  
ti delle controparti, e non già a semplici ordinanze  
di tassa che, per non essere state notificate, sono

tuttora soggette ad impugnative e sono pertanto suscettibili di ragguardevolissime riduzioni.

Non è davvero il caso di insistere su un rilievo di tanta evidenza. E' ben certo che "l'onorario dovuto dal soccombente" (art. 13 delle norme del Consiglio di Catanzaro) è quello portato da una sentenza esecutiva o da un'ordinanza di tassa non impugnata nel termine, e divenuta quindi definitiva. Parimenti, "l'onorario da porsi a carico della parte condannata nelle spese" (art. 57 ultima parte della legge professionale) non può essere che l'onorario effettivamente dovuto dal soccombente, e non la cifra platonica di una liquidazione avvenuta su richiesta di parte, e ancora soggetta a tutte le falcidie di un giudizio di opposizione.

Orbene, fissato questo intuitivo principio generale, si trova, nella specie, che la maggior parte degli onorari reclamati in questa sede degli avvocati Strani e Barbieri è giustificata con richiami e ordinanze di tasse a carico delle parti soccombenti (ordinanza 6 luglio 1927 del Consigliere delegato nel giudizio n. IV per L. 31'941,45; id. id. nel giudizio n. V. per L. 1905,50; id. id. nel giudizio n. VI. per L. 1569,15; id. id. nel giudizio n. VII per lire 4135,40, più aumento del terzo degli onorari; id. id.

nel giudizio n.VIII per L.9747,65 ,più aumento del terzo degli onorari ) ma che tali ordinanze non sono definitive per non essere mai state notificate alle parti soccombenti medesime.

La lealtà degli avvocati Strani consentirà loro di *contrastare* questa circostanza. Comunque , ad ogni buon fine, noi la deduciamo a prova per interrogatorio e testi = così come deduciamo a prova che la Banca Belinzaghi insiste sempre , a mezzo dell'avv. Mattoli, perchè le ordinanze in questione fossero notificate = a rimuovere un elemento di prolungata e ingiustificata incertezza , a preparare la via per almeno parziali recuperi nei confronti delle controparti.

In queste condizioni, apparirà dunque pienamente giustificata alla Corte Ecc.ma la nostra domanda di sospensione di ogni pronuncia sino a che le ordinanze di tassazione poste a fondamento della nota Strani non siano divenute definitive, acquistando per tal modo un valore immodificabile e concreto.

Che se mai la Corte Ecc.ma volesse scendere sin d'ora alla risoluzione del ~~contenzioso~~ ~~giudiziale~~ del merito della proposta opposizione,

15

ritenendo come ferme (il che ci sembra in verità im-  
possibile) le liquidazioni richiamate dagli avvocati  
Strani, sembra modestamente alla difesa della Banca  
Belinzaghi che l'opposizione stessa dovrebbe pur sem-  
pre essere accolta per un triplice ordine di motivi.

Anzitutto, non è giustificata la pre-  
tesa degli avvocati Strani e Berbieri di maggiorare  
di un terzo l'importo delle liquidazioni provvisoria-  
mente tassate a carico delle controparti. La legge  
professionale (art.57) dispone che "nei confronti  
"del cliente, all'avvocato può essere attribuito un  
"onorario maggiore di quello da porsi a carico della  
"parte condannata nelle spese". Si tratta dunque di  
una facoltà pura e semplice: facoltà che non può es-  
sere tramutata in obbligo dalle Norme del Consiglio  
degli avvocati di Catanzaro (norme anteriori alla  
promulgazione della legge) e che la Corte Ecc.ma non  
riterrà certo applicabile nel caso presente, data la  
elevatezza delle liquidazioni richiamate dagli avvo-  
cati Strani e la ricorrenza delle altre circostanze  
di fatto e di diritto che si vanno esponendo.

Del resto, gli stessi avvocati Strani han-  
no dichiarato anche per lettera di non insistere in  
tale pretesa: circostanza che la Corte Ecc.ma vorrà  
tenere nel dovuto conto, in ogni disperata ipotesi.

Ma, in secondo luogo, e principalmente, la Corte Ecc.ma non potrà ignorare che gli avvocati Strani non furono i soli legali della Banca Belinzaghi, ma furono associati nella difesa della Banca dagli Avvocati Zanetti e Mattoli, diretti legali della Banca medesima. Né, come si deduce in subordine a prova, il concorso degli avvocati Zanetti e Mattoli all'opera degli avvocati Strani fu di breve momento, Al contrario, gli avvocati Zanetti e Mattoli ebbero sin dall'inizio la direzione e la responsabilità dell'intera procedura: guidarono e istruirono la pratica e nelle fasi precedenti all'intervento degli avvocati Strani e nelle fasi susseguenti in cui gli avvocati Strani non ebbero parte (come nei giudizi seguiti innanzi alla Corte di Cassazione): diedero continuamente agli avvocati Strani le opportune istruzioni, concertando i mezzi più idonei alla tutela degli interessi loro affidati: collaborarono nella redazione delle compare conclusionali, alcune delle quali (come nei giudizi di opposizione a tassazione di spese, richiamati nella nota degli avvocati Strani ai n. III e VI) furono elaborate e stese esclusivamente dall'avvocato Mattoli: compirono numerosi viaggi in Calabria per le necessità della pratica: e diedero infine, come si è detto, opera risolutiva perchè la procedura di aggiudicazione



raggiungesse il suo termine, anche mediante la desi-  
stenza, da parte dei rappresentanti della Fabbrica Ita-  
liana di Cellulosa e Carta, di nuove ingiustificate  
eccezioni.

In questo stato di cose, deve trova-  
re piena applicazione la norma sancita dall'art. 58  
della legge professionale. Appare cioè conforme a  
giustizia ed equità che gli onorari reclamati, con un  
senso di esclusivismo veramente eccessivo, dai signo-  
ri avvocati Strani vadano ridotti della metà - o in  
disparata ipotesi di un terzo - atteso il concorso  
prestato nella difesa della Banca Belinzaghi dal de-  
funto collega Zanetti e dell'avv. Mattoli.

E non possono essere *ignorati* infine,  
neppure in questo giudizio, e salve naturalmente ogni  
altra e diversa azione, gli accordi contrattuali in-  
tervenuti tra l'avv. Mattoli in rappresentanza della  
Banca e l'avv. Francesco Saverio Strani: accordi an-  
ch'essi dedotti a prova. Per quegli accordi gli o-  
norari definitivamente tassati a carico della Banca  
Belinzaghi, o incassati dalle controparti *pel* giudizio  
di che trattasi, dovevano essere *distribuiti* fra i vari  
legali che avevano collaborato nella pratica dall'avv.  
Dino Mattoli riconosciuto come dominus litis. Accerta-  
ta come pacifica, o comunque provata attraverso le



opportune istruttorie, la sussistenza di quegli accordi, la Corte Ecc.ma vorrà trarne ~~nesso~~ altro giusto motivo di riduzione degli onorari richiesti dagli avvocati Strani - almeno nei termini sopra accennati.

Per questi motivi, e senza pregiudizio di ogni altro, si assumono pertanto le seguenti

C O N C L U S I O N I :

Voglia la Corte Ecc.ma, ogni altra e contraria istanza, azione ed eccezione respinta, giudicare:

In via pregiudiziale: Dichiararsi carente di giurisdizione il Collegio adito sino a che non sia sperimentato il tentativo di conciliazione stabilito dall'art. 379 del codice di rito e dall'art. 3 del Decreto Lgt. 5/ottobre 1918 n. 1774: e rimettersi pertanto le parti innanzi a S.E. il Primo Presidente di questa Corte, mandando alla parte più diligente di provvedersi nei modi di legge.

Spese riservate.

In via pregiudiziale e principale:

Sospendersi ogni giudizio sul merito della proposta opposizione sino a che le ordinanze di tassazione pronunciate a carico delle controparti e richiamate

14

nella nota 3 maggio 1928 degli avvocati Strani e Barbieri non siano divenute definitive ed esecutive -  
Subordinatamente, nel merito:

Accogliersi l'opposizione proposta dalla Banca Belinzaghi avverso l'ordinanza di tassazione spese e compensi 5 maggio 1928, ed all'effetto:

a) *Ridursi* le cifre tassate a favore degli avvocati Strani e Barbieri di Lire 4800, importo dei richiesti aumenti di terzo sulle liquidazioni intervenute nei confronti delle controparti.

b) *Ridursi* ulteriormente la cifra tassata a favore degli avvocati Strani e Barbieri della metà, (in disperata ipotesi, del terzo,) degli onorari complessivamente reclamati.

Con il favore delle spese del presente giudizio di opposizione. *In ulteriore subordinata:*

Sospeso ogni giudizio sul merito e sulle spese della presente opposizione, e richieste le L.E.E. Primo Presidente della Corte d'Appello di Roma e il Primo Presidente della Corte di Milano di delegare un consigliere per l'audizione dei testi residenti nelle rispettive circoscrizioni, ammettersi la Banca Belinzaghi a provare per interpello ai signori avv. Amilcare Strani e Francesco Saverio Strani e per testi la verità dei seguenti capitoli:

I) Vero che le ordinanze di tassazione richiamate nella nota 3 maggio 1928 degli avvocati Strani e Barbieri non sono state mai notificate alle controparti = nonostante le diverse e insistenti istruzioni della Banca Belinzaghi = talchè esse sono tuttora suscettibili di impugnativa

2) Vero che la procedura di esproprio promossa dalla Banca Belinzaghi a carico della Fabbrica Italiana di Cellulosa e Carta fu dall'inizio alla fine affidata agli avv. Gian Luca Zanetti (poi estinto) & Dino Mattoli di Milano e da essi costantemente diretta;

3) Vero che l'avv. Amilcare Strani <sup>fu</sup> pertanto associato nella difesa della Banca Belinzaghi dagli avv. ti Zanetti e Mattoli;

4) Vero che gli avvocati Zanetti e Mattoli dapprima e il solo avv. Mattoli di poi, guidarono ed istruirono la pratica dal principio alla fine: fra l'altro dando agli avv. ti Strani tutte le opportune istruzioni; concertando i mezzi più idonei alla tutela degli interessi loro affidati; collaborando nella redazione delle comparse e memorie, ed ~~elaborandone~~ elaborandone alcune in ogni parte; compiendo numerosi viaggi in Calabria per le necessità della pratica; dando infine opera risolutiva perchè la procedura ~~stax~~ di aggiudicazione raggiungesse il suo termine.



18

5) Vero che tra l'avv. Mattoli in rappresentanza della Banca Belinzaghi e l'avv. Francesco Saverio Strani, anche in nome del padre suo Amilcare Strani, si conveniva espressamente che la liquidazione degli onorari della pratica sarebbe stata compiuta al termine della pratica, con riparto degli onorari stessi determinato dall'avv. Dino Mattoli tra i legali interessati nella pratica.

6) Vero che nelle more del giudizio la Banca Belinzaghi ha corrisposto agli avv. Strani acconti diversi per L. 34'000 almeno.

7) Vero che la Banca Belinzaghi offrì inutilmente agli avv. Strani un ulteriore compenso di L. 50'000 (cinquantamila) a saldo delle loro pretese.

Ogni altro e maggior diritto riservato.

Catanzaro 19 Giugno 1928, VI.

*Prof. Av. Nicola Acciari.*

*Post. P. b.*

*Si insiste nella riduzione che non si è avuta la conferma arretrata. L'impegno tutto ciò che gli avvocati riduzione in ogni modo e s'insiste nelle prese conclusioni. Cat. 19.6.28*

*cat. 26/6 928  
Bianculli  
Sestini*

*Av. Nicola Acciari.*



*Copia compagnia avvocaria*



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

PER i sigg. avv. Comm. Amilcare Strani, Severio Strani e Giuseppe Barbieri rappresentati dall'avv. Giuseppe Barbieri e difesi da se stessi.

C O N T R O

La Banca Belinzaghi, attrice opponente.

F A T T O

Con atto del 22 aprile 1921, la Banca Belinzaghi intimò alla Società An. Fabbrica Italiana di Cellulosa e Carta precetto immobiliare pel pagamento della somma di L.479.400,00 oltre interessi ed accessori minacciando, pel caso di mancato pagamento, l'espropriazione degli immobili precisati e descritti nello stesso atto di precetto.

Avverso tale precetto, la debitrice Fabbrica Italiana di Cellulosa e Carta propose opposizione che venne definitivamente respinta con sentenze di questa Ecc. Corte dei 8-15 giugno 1923 (pag. 56 - vol. I.) confermate dalla Cassazione con pronunziato del 18 luglio 1924.

Dopo di che la Banca Belinzaghi citò la Società debitrice avanti il Tribunale di Monteleone per sentire disporre la vendita ai pubblici incanti degli immobili precettati, ma tale richiesta provocò da parte della Fabbrica Italiana e da parte di terzi una

serie innumerevoli di giudizi che, in verità, resero faticosissima la procedura di espropriazione. La Banca Belinzaghi resistette energicamente, e sventi questa Ecc.ma Corte fu difesa ed assistita dai concludenti avvocati nei sotto elencati OTTO GIUDIZI.

PRIMO GIUDIZIO: avanzata, come sopra si disse, dalla Banca Belinzaghi la domanda di autorizzazione a vendere gli immobili precettati, intervenne nel giudizio il Conte Riccardo Fabbricotti, e mentre la Fabbrica Italiana chiedeva la nullità degli atti, il Conte proponeva domanda in separazione del fondo Fillo' assumendo non potersi esso subastare per non essere compreso nella proprietà della debitrice. Tali pretese furono respinte dal Tribunale; ma tanto la Società che il Conte Fabbricotti produssero appello, e questa Ecc.ma Corte accogliendo le ragioni svolte dai concludenti in favore della Banca Belinzaghi respinse i gravami con sentenza del 13 dicembre 1924. 13 gennaio 1925, condannando nelle spese tanto la Società Anon. che il Fabbricotti (pag. 160 vol. I)

SECONDO GIUDIZIO: Notificata alla Banca Belinzaghi la sopra ricordata sentenza del 13 dic. 1924. 13 gennaio 1925, sull'istanza della Banca stessa fu fissata l'udienza per la celebrazione degli incanti, ma in udienza comparve il Comm. Giuseppe Penta e, di-



chiarendo di agire in surrogazione degli eredi di Pasqualantonio Proto e del sig. G.B. Romeo e fondando le sue pretese sopra un rogito del Notare Petragneri, in base al quale il sig. Proto e Romeo avevano comprato per diversi milioni gli alberi esistenti nel subastato fondo S. Maria, eccepì la nullità dell'intera procedura di espropriazione e propose domanda in separazione di tutti gli alberi esistenti nel bosco S. Maria.

Il Tribunale respinse tanto l'eccezione di nullità della procedura, tanto la domanda in separazione; ma questa Ecc. Corte con sentenza del 4-5 agosto 1925 riformò quella del Tribunale e dispose la sospensione del giudizio di espropriazione promosso dalla Banca Belinzaghi che fu condannata alle spese (pag. vol. 5°). La decisione dell'altro appello, relativo alla domanda in separazione degli alberi fu rimandata al periodo ordinario.

TERZO GIUDIZIO. In virtù della sopra ricordata sentenza e con la quale fu disposta dalla Corte la sospensione della vendita promossa dalla Banca Belinzaghi, S.E. Il Primo Presidente con ordinanza del 9 marzo 1926 liquidò e tassò la nota specifica presentata dal Procuratore del Com. Penta nella somma di lire 5729,30, comprese L.5000 di onorario (pag. 1° vol. 6°)

Contro tale ordinanze di tassa la Banca Belinzaghi produsse opposizione, ma il reclamo sostenuto dai concludenti avvocati, fu respinto dalla Corte Ecc.ma con sentenza del 25 maggio I° giugno 1926 condannando alle spese la Banca opponente (pag. 13 vol. 6°)

QUARTO GIUDIZIO: Venne, intanto pure trattato avanti questo Ecc.mo Collegio l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monteleone che aveva respinta la domanda in separazione avanzata dal sig. Penta, Romeo e la Fabbrica Italiana. E come la Corte Ecc.ma ricorderà, dopo aspro e faticoso dibattito e lunghe difese da tutte le parti in causa trionfarono le ragioni degli appellanti, perchè con sentenza 7-23 dicembre la Corte ordino' venisse separato dal procedimento di espropriazione promosso dalla Belinzaghi ed in favore di Proto e Romeo, e, per Proto in favore del Penta tutto il materiale legnoso del bosco S. Maria e condannò la Banca alle spese dell'intero giudizio (pag. 118 vol. II)

QUINTO GIUDIZIO: In seguito a tale sentenza del 7-23 dicembre 1925 l'avv. del Comm. Penta chiese la liquidazione delle spese che con provvedimento del 6-3-1926 del Consigliere Cav. Uff. Granato furono tassate in L. 56432, 15 di cui L. 18 mila rappresentavano il compenso di avvocato in Tribunale e L. 35 mila quel-

lo in Corte di appello (pag. I vol. 4 bis.)

Notificatasi tale ordinanza la Banca Belinzaghi produsse opposizione, ma anche questa volta il Comm. Penta vide trionfare le sue ragioni, perchè la Corte Ecc.ª, respingendo tutte le considerazioni svolte dai concludenti in favore dell'opponente, con sentenza del 21 aprile 18 maggio 1926 ritenne che la tassazione degli onorari e la liquidazione delle spese in L.56432,15 si era fatta nella giusta misura e la Banca fu condannata al pagamento delle spese (pag. 47 vol. 4 bis.)

SESTO GIUDIZIO: Anche l'avv. del sig. Romeo intervenuto nel solo giudizio di appello in virtù della stessa sopra ricordata sentenza del 7-23 dicembre 1925 notificò alla Banca Belinzaghi la sua nota di spese liquidate con ordinanza del Consigliere Cav. Uff. Gr-nato in L.35928,45 e cioè L.35 mila per compenso e L.928,45 per spese e diritti. Ma anche avverso tale liquidazione, e per le diverse ragioni consacrate nelle comparse (pag. ) la Banca Belinzaghi si oppose, ma l'opposizione venne respinta con la sentenza del 21 aprile 18 maggio 1926 con la quale questa Ecc. Corte condannò pure l'opponente Banca al pagamento delle L.35928,45 oltre le spese del giudizio di opposizione (pag. 47 vol. 4 bis.)

SETTIMO GIUDIZIO: La Banca Belinzaghi prodotta intento ricorso avverso la sentenza del 7-23 dicembre 1925 e ottenuta dalla Corte di rinvio la conferma della sentenza del Tribunale di Monteleone che aveva respinto le pretese del sig. Penta-Romeo e Fabbrica Italiana, con atto 30-6-1927 trasse la società Fabbrica It. avanti il Tribunale per far sentire nominare un altro sequestratario giudiziale del vistoso patrimonio subestato, rimasto in possesso della debitrice.

Il Tribunale accolse l'istanza. Si dolse però la Fabbrica Italiana di Cellulosa, ma questa Ecc. Corte facendo buon diritto alle ragioni spiegate dai concludenti anche oralmente, con sentenza del 30 agosto 8 sett. 1927, accogliendo la domanda della Banca surrogò il sequestratario nominando l'Ing. Attilio Consalvo e condannò l'appellante al pagamento delle spese (pag. 57 vol. II \*)

OTTAVO GIUDIZIO: Ottenuta finalmente, dopo tante fatiche, la fissazione della vendita all'asta per il giorno 23 novembre 1927 avanti il Tribunale di Monteleone con atto del giorno precedente il Comm. Leopoldo Guiscarsi, assumendosi proprietario dei beni precezzati dalla Banca per averli comprati della debitrice pel prezzo di 10 milioni, eccepì la nullità della procedura e chiese in suo favore la separazione

di tutti gli immobili subastati.

Portata anche tale questione alla cognizione della Corte Ecc.ma fu decisa con la completa vittoria della Banca perchè con sentenza del 28 gen. 14 febbraio 1928 la Corte rigetto' l'appello del Guiscardi, accolse invece l'appello incidentale interposto dalla Banca Belinzaghi cliente dei concludenti, e condanno' il Guiscardi al pagamento delle spese (pag. 19 vol. 7°)

In seguito di che, la vendita del Bosco S. Maria ebbe finalmente luogo avanti il Tribunale di Monteleone per 3.105.000,00 e la Banca Belinzaghi assicurò il suo credito di L.479.400,00 oltre gli accessori e spese. Credevano i concludenti che, dopo cinque anni di fatiche per portare infine la più faticosa ed estenuante procedura di espropriazione, avessero acquistato il diritto di vedere compensata l'opera loro contrastata attraverso tutti i gradi di giurisdizione da valorosi avversari e chiusa con la completa vittoria della Banca espropriante interessata per ingenti valori. Ma non fu così'.

Liquidate infatti le spese a favore della Banca Belinzaghi per farsi rimborsare dai sig. Comm. Penta, Romeo, Guiscardi e per concorrere nella graduazione in danno della debitrice espropriata fabbrica Italiana i cui beni, come sopra si disse, vennero venduti

per tre milioni e più, i concludenti chiesero alla Banca stessa il pagamento delle loro specifiche, ma, notificata l'ordinanza di tassa del 5 maggio decorso che fa ammontare le spese ed i compensi per tutti gli otto giudizi sopra ricordati L.72.108,50, La Banca Belinzaghi rispose con l'opposizione del 22 maggio citando i concludenti a comparire davanti lo Ill.mo sig. Primo Presidente per l'udienza incidentale del 19 giugno.

I concludenti, per definire ogni vertenza abbreviarono i termini, e, con atto del 25 maggio, trassero l'opponente direttamente avanti questa Ecc.ma Corte per sentire dichiarare nulla, inammissibile ed in ogni caso infondata la prodotta opposizione.

#### D I R I T T O

Come la Corte Ecc.ma rileverà gli avvocati Strani e Barbieri per non prestarsi al giuoco della Banca Belinzaghi la cui opposizione riesce solamente a provare che l'ingratitudine della Banca non ha limite, abbreviarono il termine fissato dall'opponente citandola direttamente avanti il Collegio.

Nè ex adverso si potrà dire che la citazione alla udienza incidentale del Presidente per l'esperimento della conciliazione sia obbligatoria. A parte che il procedimento incidentale di cui agli art. 181, 183



387 e 379 cod. proc. civ. non è prescritto dalle  
legge e pena di nullità, egli è certo che la Corte  
ecc. con i suoi pronunziati ci ha costantemente ap-  
preso che esso procedimento " è ispirato al fine  
" di indurre i contendenti ad amichevole componimen-  
" to, sicchè si rende del tutto vano quando una del-  
" le parti manifesti il fermo proponimento di non ac-  
" cedere ad una qualsiasi conciliazione " sentenza  
28 febbraio 1928 Bilotta - Società Ancinale - Pres.  
S.E. Santoro est. Cav. uff. Granato. - Nella specie  
poi l'intermezzo dilatorio della comparizione avanti  
S.E. il Primo Presidente tentato dalla Banca Belinza-  
ghi si palesava inutile e dannoso ai concludenti che  
non possono seguire la Banca Belinzeghi nei suoi ca-  
pricci, e disposta sola a recitare i versi Virgilia-  
ni: " sic vos non vobis....." Con la prodotta oppo-  
sizione la Banca Belinzeghi non precisa alcuna delle  
sue pretese nè accenna ad una sola delle " regioni  
molteplici" che dovrebbero rendere ingiustificate la  
nota delle spese. Allo stato, dunque, non è possi-  
bile da parte nostra alcuna confutazione. Che, se,  
poi l'impugnativa dovesse continuare a restare nelle  
nuvole così come fu proposta, è chiaro che essa non  
potrà formare oggetto di esame da parte della Corte  
Ecc.ma - Per ora dunque, facciamo notare alla Banca

Belinzaghi che i compensi liquidati a favore dei concludenti sono anche in cifra minore di quelli liquidati e tassati a favore degli avversari e ritenuti equi dalla Corte nei precedenti giudizi di opposizione a tassa. Fanno ancora notare i concludenti avvocati alla Banca Belinzaghi che per l'importanza e difficoltà delle questioni, per la notevole entità economica e per risultato pienamente vittorioso della causa, avevano ben il diritto invocare l'applicazione degli art. 57 e 58 della legge 25 marzo 1926 n. 453 e chiedere l'applicazione dell'art. 13 delle norme del Consiglio dell'Ordine statuente che contro il proprio cliente "ciascuno avvocato ha il diritto di liquidare i propri onorari con le norme sopra indicate.

#### CONCLUSIONI

Da parte dei signori Avv. Amilcare Strani, Saverio Strani e Giuseppe Barbieri si chiede che la Corte Ecc.<sup>ma</sup> respinte tutte le contrarie istanze, eccezioni, deduzioni e difese che si impugnano, dichiarari inammissibile l'opposizione proposta dalla Banca Belinzaghi con atto del 22 maggio decorso avverso la ordinanza di tassa del 5 maggio rilasciata da S.E. il Primo Presidente; in ogni caso la respinga perchè infondata, con la condanna dell'opponente alle spese del presente giudizio e compenso di avvocato.



Salvis juribus - Catanzaro 31 maggio 1928 VI

*Alzani*

COMPARSA AGGIUNTA

La Corte Ecc.<sup>ma</sup> ricorderà che la Banca Belinzaghi - pur avendo ricevuto la nostra comparsa il 5 giugno ed ottenuta la nostra adesione a differire la causa di due udienze - comunicò la sua lunga comparsa di risposta nello stesso momento in cui la causa doveva passare in decisione, negando finché di avere ritirato le nostre difese (!) E

Educati ad altre scuole non intendiamo esaminare certi sistemi difensivi e rileviamo soltanto:

La Banca Belinzaghi in sostegno della sua opposizione denuncia i seguenti due motivi: 1° Non è giustificata la richiesta di aumentare di un terzo lo importo dei compensi; 2° Gli onorari debbono ridursi per il concorso prestato nella difesa dagli avvocati Zanetti e Mattoli e per accordi intercorsi a Roma tra quest'ultimo e l'avv. Francesco Saverio Strani

a) costantemente la nostra Corte ha fissato il concetto che per la determinazione dei compensi oltre a dover tenere presente il valore della causa è necessario tenere presente il lavoro difensivo, anzi questo è elemento preponderante. E il valore della causa che ci occupa è stato sempre ingenté; la Ban-

ca egiva per riscuotere un credito di MEZZO MILIONE I,  
oltre gli accessori; il signor Penta e Romeo recla-  
mavano la proprietà di un valore di circa TRE MILIO-  
NI e la domanda in separazione avanzata del Comm.  
Guiscardi aveva per base un valore di DIECI MILIONI  
ed il lavoro della causa fu lungo ed estenuante, co-  
me attestano le difese redatte a favore della Banca  
che le discussioni orali sostenute sempre dall'avv.  
Streni, il confronto di valorosi avversari per la ri-  
soluzione di molteplici questioni poste dai nostri  
contraddittori in difesa di gravissimi interessi che  
erano sempre l'oggetto dei giudizi trattati, corona-  
ti, per la Banca Belinzaghi di favorevole esito, co-  
me dimostrano le elaborate sentenze della Corte.

Vede così ognuno che se nell'odierna liquidazio-  
ne si fossero rigorosamente applicati i concetti fis-  
sati dalla Corte Ecc. ed i principi stabiliti dal-  
la Commissione Reale con gli art. 7 e 8 delle norme  
debitamente approvate i compensi liquidati dagli av-  
vocati concludenti dovevano essere di gran lunga più  
alti. Né il reclamo contrario avverso l'aumento dei  
compensi di un terzo (chiesto e liquidato, come ri-  
levasi dagli atti solamente in quei giudizi che la  
Corte ebbe ad accogliere completamente le ragioni  
della Banca) ha fondamento.

La liquidazione delle spese e compensi a carico del proprio cliente è affatto indipendente dall'altro contro il soccombente. Quest'ultima nella specie serve di base alla prima solo per la misura dei compensi avvistati e tassati mentre invece l'obbligo della cliente a soddisfare i propri avvocati è basata su altro e diverso titolo, indipendentemente dalla possibilità o meno di conseguire le spese a carico del soccombente ed alla maggior o minore solvibilità di costoro. (La Banca Belinzaghi ripetiamo nel giudizio di graduazione che si svolgendo presso il Tribunale di Monteleone ha presentato domanda di collocamento anche per le spese dovute dal soccombente e quelle specifiche furono trovate eque dalla Corte Ecc. ma nei diversi giudizi di opposizione e tasse sostenuti dalla Banca Belinzaghi.

E l'aumento dei compensi di un terzo oltre ad essere confermato dall'art. 57 della legge " nei confronti del cliente, all'avvocato può essere attribuito un onorario maggiore di quello da porsi a carico della parte condannata nelle spese " ed oltre ad essere confermato dall'art. 13 delle norme della Commissione Reale che hanno pieno vigore " nei rapporti coi propri clienti l'onorario dovuto dal soccombente è aumentato fino ad un terzo, quando la cau-

abbia avuto in tutto o in parte esito vittorioso" E' stato riconosciuto e confermato dalla Corte Ecc. afferente " nelle liquidazioni tra usdatario e cliente, a differenza di quel che avviene nelle altre liquidazioni in confronto della parte soccuabente la commisurazione del compenso deve improntare ad un più largo criterio" Corte Catanzaro 31 luglio 1923 Fusco contro Ascrizzi.

E' chiaro dunque che la richiesta dell'aumento di un terzo di qualche compenso contro la propria cliente si mostra legittima sia per le disposizioni di legge in vigore e sia per l'esito favorevole della causa.

B) la Banca Belinzaghi insorge pure contro la assegnazione dei compensi agli avvocati storni e Barbieri. Ma anche tale secondo motivo è destituito di base perocchè stanno a dimostrarne l'infondatezza il testo delle sentenze di questa Corte, le discussioni orali delle cause e tutte le difese alligate nelle quali i concludenti figurano sempre come procuratori ed avvocati. Se la Banca <sup>non</sup> avesse obbliso gli art. 379 e 103 cod. proc. civ. non reclamerebbe contro il procedimento legale e rituale tenuto dai concludenti nella loro qualità per provocare l'ordinanza di tassa contro il proprio cliente.

Ed oggi non è civile né onesto insorgere contro l'opera prestata dai concludenti per negarne gli onorari quando la Banca assicurato il suo ingente credito ed accessori e quando alla Banca è noto che ai difensori di Penta e Romeo furono liquidati per ciascuno lire 35 mila di compenso mentre per lo stesso giudizio i concludenti, tra spese e compenso chiesero ed ebbero liquidati soltanto Lire 3.194,95.

L'avv. Mattoli - il compianto avvocato Zanetti certamente sarebbe rimasto estraneo nelle presenti contestazioni - all'ombra di accordi e di conversazioni tenuti a Roma e Milano con l'avv. Francesco Severio Strani troverebbe comodo atteggiarsi ad eroe della sesta giornata e riscuotere parte delle lunghe fatiche sopportate dai concludenti.

A tagliar corto, trovando poco simpatico fermarci a lungo su tale argomento, esibisco una delle tante lettere dell'avv. Mattoli, scritte nello studio dell'avv. Zanetti e dirette all'avv. Amilcare Strani "Caro " papà " Strani, ho ricevuto la comparsa conclusoria che lei e Severio hanno compilato per il giudizio dell'appello Belinzaghi, Penta, Fabbrica Cellulosa e cetera. SI TRATTA DI UN LAVORO VERAMENTE MAGNIFICO: LUCIDO ESHAURIENTE, COMPLETO - come del resto era da aspettarsi dalla vostra diligenza e dal



POSTILLA

Soltanto oggi (25 giugno) abbiamo avuto comunicata la comparsa e la soggiunta avversaria per atto d'uscire vedi fol. ....

Alle difese avversarie, facciamo le seguenti brevi osservazioni:

1) Non possiamo comprendere cosa c'entra Seneca il Filosofo nell'attuale controversia. Certo, Lucius Annaeus Seneca, fece la definizione dell'ingrato nel tempo che egli diventò tale verso il fratello, da cui era stato allevato, seducendo la figlia di ~~quasi~~ e quindi di la propria nipote Giulia Livilla ( cosa per cui fu inviato in esilio in Corsica) oppure nel tempo che prese parte alla congiura di Pisone contro l'imperatore Nerone, da cui era stato beneficiato ed elevato all'altissima carica di precettore imperiale.

2) Non riusciamo a comprendere perchè in otto o nove giudizi, dei quali, noi affermiamo, chiedendo la relativa prova, di aver fatto noi le comparse, gli avversari credono di frustrare le nostre precise affermazioni e di non far accogliere le nostre richieste, esibendo una sola lettera dell'avv. Mattoli, lettera riguardante una sola comparsa.

3) Non ci sappiamo spiegare perchè l'avv. Mattoli, che è uno dei più valorosi ed apprezzati avvocati del foro di Milano e di quello di Roma, dovrebbe atteggiarsi

(2)

ad eroe della sesta giornata onde riscuotere parte delle lunghe fatiche sopportate dagli avversari, quando la più elementare logica dovrebbe consigliargli che questo suo atteggiamento potrebbe condurlo a fare l'eroe davanti a qualche Tribunale Penale.

Però, sebbene la vita umana sia piena di perché, a cui invano lo spirito cerca di rispondere, sillogizzando il fantastico, e sforzandosi di superare il sensibile ed il conoscibile, onde aprire le porte all'ignoto; noi in questa causa, che non vogliamo definire per non urtare i sensibilissimi nervi degli avversari, in questo fatto umano, ai vari perché, fatti affiorare dalla controparte risponderemo senza sforzo ed esaurientemente.

Anzitutto, se è vero che nei sette libri: De beneficiis e precisamente nel libro 3° cap. I vi è la definizione riportata dagli avversari, questi senza fermarsi a questa sola opera di Seneca, debbono prendersi la briga di sfogliare e leggere anche le Epistolae morales ad Lucillium, onde constatare che alla II9° epistola il loro citato Seneca parlando del corrispettivo da prendersi per ogni lavoro, scrive: Utendum est, non <sup>n</sup>abutendum.

Certo l'avv. Mattoli scrisse la lettera riportata dagli avversari, ma è anche certo che egli col suo predecessore avv. Zanetti, diresse dal principio alla fine le diverse procedure, sia guidando ed istruendo la



(3)

pratica, sia dando agli avvocati Strani tutte le ppportune istruzioni, sia collaborando nella redazione delle comparse e memorie, sia elaborandone alcune in ogni parte, sia facendo numerosi viaggi in Calabria, sia dando infine opera risolutiva perchè la procedura di aggiudicazione raggiungesse il suo termine.

Come si vede, altro che eroi della sesta giornata, sono i legali della Banca Belinzaghi, ma invece essi sono i tenaci lavoratori di tutte le giornate.

E guai per l'avvocato Mattoli se così non fosse! Egli ~~sixta~~ oltre a d'essere passibile d'una buona denuncia, dovrebbe farsi visitare, e subito, da un buon psichiatra. Non è lecito spffissed'illusioni e di allucinazioni, avv. Mattoli! Fatevi visitare, siete ammalato! Dite che siete un genio? Dite che Torquato Tasso, Lutero; Walter Scott, Pascal ecc. erano soggetti a fenomeni allucinatori? Via, non scherzate, perchè siete un ammalato, anzi un'ammalato pericoloso perchè, senza aver fatto niente, senza avere scritta una riga di difesa, pretendete da due vostri colleghi, e dal loro onorario sudatissimo, diecine e diecine di migliaia di lire. Curatevi, i vostri centri sensoriali non sono a posto.

Eccellenze, se vi è un uomo normale, questi è l'avv. MTT-TOLI, che gode la fiducia di grandi organismi finanziari



(4°)

Milanesi e Romani.

Ed allora, cosa vi è in questa causa che noi non vogliamo definire per non urtare i nervi sensibili degli avversari?

Ecco: abbiamo un'azione giudiziaria di lire 4.000 mila circa, e liquidate tra onorari e spese lire 180 mila, cioè lo stipendio annuo di 4 milioni di proprietà terriera, cioè lo stipendio annuo di 6 Consiglieri di Corte d'Appello (calcolando a ciascuno lire 30 mila l'anno) i quali debbono studiare e decidere per ogni mese 60 o 70 cause, e prescindere dal dover prendere parte alle diverse udienze ed alle varie camere di consiglio.

E dire che proprio giorni fa abbiamo letto in una rivista professionale che in alcune città vi sono procuratori stipendiati a 500 lire al mese, e cioè prendono al mese, malgrado la loro laurea ed il loro esame di Stato, meno di un lavoratore della terra!

E' vero che questi sono i giovani venuti su con l'amara storia della giovinezza, che hanno tirato tirato avanti con gli sforzi ed i sacrifici delle proprie famiglie, che non hanno potuto vivere i dolci errori e non hanno potuto obliarsi nello spettacolo della spensieratezza, ed adesso fatti adulti non possono

(5°9

dare alle loro famiglie alcun aiuto.....

E' vero che essi, malgrado l'aggettivo pomposo di avvocato, non possono che continuare la loro meschina vita di camera mobiliata, di pranzi a prezzo fisso e di melanconici caffè e noi di questo ce ne doliamo sinceramente,; ma dev'essere anche vero e soprattutto dev'essere sancito dall'Ecc/za Vostre che, nel campo delle professioni, non vi sono fortune improvvisate, non lotterie miracolose, non terni al lotto insperati; fortune, lotterie e terni che possano far ricordare alla maggioranza della Società (che lavora senza avere e pretendere redditi di milioni) che vi sono ancora caste o categorie privilegiate.

Facendoci quindi salvo ogni altro diritto e impugnando tutte le difese avversarie, insistiamo nelle prese conclusioni. Catanzaro 23.6.928

*Pro Av. Nicola Perrino*

*P. cat. 26 giugno 1928*

*Manzoni  
Scrittura*



*Bonomi*  
ORIGINALE

ECC. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Controricorso

della Banca Belinzaghi di Milano, anonima con il capitale di lire venti milioni, in persona del suo Presidente Comm. Amerigo Ponti, elettivamente domiciliato in Roma - Corso Umberto I°, 184- presso l'on. Avv. Prof. Ivano Bonomi che la difende

*oggi 24.10.28*  
*Strani*

nel giudizio proposto dai signori

avv. comm. Amilcare e avv. Francesco Saverio Strani e avvocato Giuseppe Barbieri, assistiti e difesi

*V. Depositato*  
*il 2.10.28, da*  
*no VI, con mand.*

dagli avvocati Michele Buonvino e Giuseppe Brofferio *in via Cassia Antica n. 1* per l'annullamento

*speciale di un*  
*giudizio a 1/1*  
*di merito*

della sentenza della I.a Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro, resa in causa tra le parti sotto la data del 7 luglio - 6 agosto 1928 - VI.

*Strani*

ooooo

Sovvertendo audacemente i fatti della causa per dare al proprio gravame una parvenza di attendibilità, i ricorrenti avvocati Strani e Barbieri denunciano la sentenza in esame per asserto difetto di motivi e per pretesa violazione di numerosi disposti di legge.

Provvederemo tempestivamente a ristabilire la verità dei fatti contro ogni avventato tentativo di deformazione.

Ma vogliamo rilevare sin d'ora che nessuna delle censure mosse avversariamente al giudicato della Corte di Catanzaro regge al primo esame.

Non sussiste, anzitutto, la pretesa contraddizione - equivalente a difetto di motivi - che i ricorrenti ravvisano nell'avere la Corte "giudicato indifferente la notifica delle ordinanze di tasse" e nell'avere contemporaneamente ammesso il primo capitolo di prova della Banca Belinzaghi diretto ad accertare la mancata notifica delle ordinanze medesime.

La Corte di Catanzaro giudicò infatti di non poter sospendere il giudizio "sol perchè le ordinanze di tassazione pronunciate a carico delle controparti e richiamate dagli avvocati Strani e Barbieri " nel loro ricorso non erano divenute esecutive" :  
ma aggiunse anche che il difetto di eseguibilità delle ordinanze medesime importava al giudice di tener conto della possibilità che esse fossero riformate, e di riproporsi pertanto l'equa valutazione degli onorari dovuti in base ai noti principi del valore della causa e del lavoro difensivo sostenuto dall'avvocato.

Perfettamente logica e conseguente a tale affermazione appare dunque l'istruttoria ammessa ad accertare la circostanza della mancata notifica e, a



fortiori, della mancata eseguibilità delle ordinanze di tassa: circostanza niente affatto riconosciuta in prime cure dai ricorrenti, anche se oggi essi trovano comodo di qualificarla "pacifica".

E tantomeno sussiste l'asserita violazione degli art. 57 e 58 della legge professionale.

Per adombrare una tale violazione, i ricorrenti non si peritano di affermare che gli avvocati Zanetti e Mattoli erano dei consulenti ..... interni della Banca Belinzaghi, e che come tali essi si limitarono a scegliere i signori avvocati Strani, ai quali affidarono di tutelare da soli gli interessi della Banca. E aggiungono essere fuori contestazione che la Banca Belinzaghi fu nei vari giudizi rappresentata e difesa sempre e soltanto dagli avvocati Strani, senza che comparissero mai i signori avvocati Zanetti e Mattoli.

Ma la verità - come risulta dagli stessi atti esattamente intesi, e come sarà luneggiata in ogni parte - sta proprio nel contrario, essendo innegabile che avvocati diretti della Banca e "domini litis" furono sempre e soltanto gli avvocati Zanetti e Mattoli, i quali si associarono l'avvocato Amilcare Strani esclusivamente perchè ciò era richiesto dalla

necessità della rappresentanza giudiziale della banca innanzi al Tribunale di Monteleone e alla Corte di Catanzaro.

E poichè la legge professionale prevede che, in caso di concorso simultaneo di più avvocati, gli onorari di ciascuno possano congruamente ridursi, la Corte di Catanzaro - lungi dal violare la legge medesima - ne ha fatta esattissima applicazione quando, in una fattispecie di tanta evidenza, ha ammesso anzitutto la Banca Belinzaghi a provare quale sia stato rispettivamente il lavoro prestato e quali le funzioni assolte dai suoi legali.

Specifica a questo riguardo la istruttoria dedotta dalla Banca - ed ordinata dalla Corte - che "gli avvocati Zanetti e Mattoli ed il solo Mattoli "di poi guidarono ed istruirono la pratica dal principio alla fine, fra l'altro dando agli avvocati "Strani tutte le opportune istruzioni, concertando "i mezzi più idonei alla tutela degli interessi loro affidati, collaborando nella redazione delle "comparse e memorie ed elaborandone alcune in ogni "parte, e compiendo numerosi viaggi in Calabria per "la necessità della pratica, e dando infine azioni risolutive perchè la procedura di aggiudicazione "raggiungesse il suo termine".

Ora, nessuno potrà onestamente affermare che circostanze di tanto rilievo debbano essere disattese e neglette. E il tentativo dei ricorrenti di evitare - sulla base di semplici affermazioni ahimè troppo infondate - la prova reclamata dalla Banca Belinzaghi acquista un significato, anche morale, che non sfuggirà al saggio criterio di questa Corte Suprema.

I ricorrenti cercano poi di creare un grossolano equivoco quando rimproverano alla sentenza denunciata di avere ammesso istruttorie su circostanze intervenute "inter alios", e quindi assolutamente irrilevanti nei rapporti tra essi ricorrenti e la Banca Belinzaghi.

Anzitutto non costituisce cosa estranea alla Banca il patto di ripartizione degli onorari intervenuto tra gli avvocati Strani e l'avv. Mattoli, quale diretto legale della Banca medesima e dominus litis.

Ma non è poi chi non veda che la circostanza capitolata al capo quinto della istruttoria Belinzaghi vale appunto ad inficiare la pretesa degli avvocati Strani di ricevere per sé soli - al cento per cento, ed anzi con l'aumento di un terzo negli

gradi favorevolmente conclusi - l'importo degli onorari tassati nei vari gradi del giudizio.

Ove sia vero che gli avvocati Strani avevano demandato ~~agli~~ all'avvocato Mattoli di ripartire tra i vari legali interessati nella pratica gli onorari dovuti dalla Banca, la infondatezza delle diverse postume pretese dei ricorrenti apparirà anche più chiara alla giustizia del Magistrato.

E a ciò tende principalmente il capitolo quinto della prova ammessa dalla sentenza impugnata : così come i capitoli sesto e settimo - sull'importo degli anticipi versati ai ricorrenti e della somma offerta à forfait a stralcio delle loro pretese - valgono ad informare il Magistrato sugli altri punti della questione e a distruggere la ingiusta accusa di ingratitude mossa dagli avvocati Strani alla Banca Belinzaghi.

Che se mai qualcuna delle circostanze ammesse ad istruttoria sembrasse non strettamente necessarie o anche addirittura superflue alla Suprema Corte - nessuno potrebbe certo ravvisare in questo un motivo di ..... annullamento della sentenza denunciata. Sentenza chiara ed onesta, che tende all'accertamento della verità dei fatti per le migliori esigenze di una decisione di giustizia, e che

merita pertanto una completa ratifica.

Le accuse di erroneità e di contraddizione mosse dai ricorrenti al giudicato della Corte di Cantanzaro sfumano dunque come nebbia al vento, senza che sia possibile discernere fra esse un motivo di annullamento appena consistente e degno di tale nome.

Il vero è che un "difetto di motivi" esiste soltanto nel ricorso degli avvocati Strani e Barbieri. Nè varrà a supplirlo - in calce al ricorso - la lunga elencazione degli articoli di legge che si assumono violati, quando sta in fatto che nessuna di queste pretese violazioni sussiste e che al contrario la sentenza denunciata fece saggio governo di ogni norma di diritto e di ragione applicabile al caso.

Si chiede dunque e conclude, nell'interesse della resistente Banca Belinzaghi, che voglia la Ecc.ma Corte Suprema rigettare il male interposto ricorso, con la condanna dei ricorrenti nelle spese ed onorari del giudizio.

E si dà atto che nel termine di legge saranno depositati nella Cancelleria della Suprema Corte i seguenti atti e documenti:

I) Procura speciale per il giudizio di Cassazione -

Bonanni

2) Fascicolo di prime cure innanzi alla R. Corte

d'Appello di Catanzaro -

3) Lettera 30 settembre 1927 dell'avvocato Francesco

Saverio Strani all'avvocato Mattoli-

38.05

Originali 03 copie

Roma, 25 settembre 1928 VI.

Caro Bonanni

Ho. H.H. 20  
 Sei Ho. J. 9.4  
 Copie - 10.80  
 Prof. - 10.80  
 Ulysses - 18.10  
 16.15  
 4.80  
 Giuseppe 50.95

Ad istanza della Banca Belinzaghi di Milano  
 ho in persona, incaricata e rappresentata  
 come sopra - lo stesso scritto ufficiale quin-  
 tario della Corte di Cassazione, ho notificato il  
 stesso contro ricorso ed elenco delle procedur-  
 ni, sotto il sig. Avv. Prof. Giovanni  
 Bonanni, ai sig. Avv. comm. Annibale  
 Avv. Francesco Saverio Strani e Avv. G.  
 Giuseppe Barbieri, tutti e tre domiciliati  
 effettivamente in Roma presso l'Avv.  
 Michel Buonvino Via Cassia Antica 1  
 quindi conseguendo copia simile per ca-  
 scuna, a mani dello stesso domiciliatario.



Roma ventisei settembre 1928

Giuseppe Bonanni



Avv. Cav. FRANCESCO SAVERIO STRANI  
VIA DEL GAMBERO, 23  
TELEFONO 60-990 ROMA (7)  
CATANZARO MONTELEONE CALABRO


Monteleone, 30 settembre 1927 - V:

Racc. Espr. con 2 Allegati

OGGETTO: Banca Belinzaghi c/ Fabbrica Cellulosa.

Ill./mo Sig. Avv. Dino M A T T O L I

*Belinzaghi*  
*Belinzaghi*  
MILANO.



Carissimo Dino, riscontro le Tue lettere 23 e 28 corrente ed il telegramma 28 stesso:

Come Tu hai già esattamente supposto, papà ed io abbiamo preparata in ogni dettaglio la ripresa della procedura di vendita ai danni della Fabbrica di Cellulosa e Carta; e non c'è che da ristampare il nuovo bando per averlo pronto alle pubblicazioni ed affissioni nei termini brevi dell'art. 671 C.P.C., dopo che il Presidente di questo Tribunale avrà fissato l'udienza per l'incanto.

Ma - per ragioni che potrò dirti diffusamente a voce e che vorrei anche esporre al Sig. Comm. Sacchi - non è affatto conveniente per Noi fissare la vendita prima della fine di ottobre p.v. = Per iscritto non posso dirti altro: e quindi gradirei vederti subito a Roma lunedì o martedì prossimo. Chè se Tu non potrai venire, potremmo vederci coll'Egregio Comm. Sacchi; oppure, se me ne date autorizzazione, farò una corsa io stesso a Milano.

Tu sai bene che papà ed io abbiamo sempre fatto ogni sforzo per arrivare al più presto alla mèta finale: e se ora crediamo di dover perdere un mese, è perchè sappiamo che lo perderemo lo stesso fissando subito il nuovo esperimento d'asta. Il perchè - Ti ripeto - non posso dirtelo che a voce.

Resto pertanto in attesa di Tuo immediato riscontro.

Conforme al desiderio del Comm. Sacchi, Ti rimetto qui acclusa la

Mostra parcella nonché un riassunto generale delle spese finora attribuite alla Belinzaghi nei giudizi da questa vinti. Ti sarò grato se vorrai passarla alla Spett/ Banca Ns/ cliente, dopo averla esaminata.

11 }  
Come vedrai esaminandola: a) nella causa di che al § XI non abbiamo segnato il compenso di £. 1000 liquidato, il quale va tutto a Te redattore di quella comparsa; b) per la causa in Cassazione (§ X) abbiamo creduto segnare per Noi soltanto £. 1000 di compenso per la modesta collaborazione data in quella fase; c) abbiamo segnato interi i compensi liquidati per le cause ai §§ I, II, III, V, IX e XIII. Sulla cifra di essi ci indicherai Tu stesso quella somma che crederai equamente trattenere per Te, tenendo presente che per la causa di Messina dovremo dare £. 18000 - cioè la metà - al collega Ruggeri, il quale, soltanto a queste condizioni, ha fatto valere la sua autorità di Presidente della Commissione Reale per ottenere quella altissima liquidazione; e terrai altresì presente che per le cause di Catanzaro un quarto di compensi dovremo passarli al collega Barbieri.

Infine Ti saremo grati se pregherai per Ns/ conto la Banca Belinzaghi a compiacersi liquidare, con una certa sollecitudine, la acclusa parcella, specie perchè il collega Ruggeri mi ha già scritto parecchie volte domandandomi il suo saldo, e questa sua pretesa è più che giusta.

Per un più pronto recapito, telegrafa o scrivi a Roma indirizzandomi all'Hotel Bologna.

Papà ed io Ti abbracciamo.

*Atto*  
F. Bar. W. Aug.